SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 aprile 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 62/L

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. **93.**

Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.

00G0137

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEL FIUME SELE

DECRETO 9 dicembre 1999.

Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio più alto, contenente la individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico.

00A4032

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 2000.

Proroga della nomina del vice prefetto dott. Carlo Schilardi a commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo *VIII* della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74;

Visto il proprio decreto 7 agosto 1997, con il quale il vice prefetto dott. Carlo Schilardi è stato nominato, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo *VIII* della citata legge n. 219/1981;

Visti i propri decreti 17 febbraio 1998, 3 novembre 1998 e 16 marzo 1999, con i quali è stata prorogata la nomina del predetto commissario straordinario del Governo nonché sono state attribuite al medesimo ulteriori funzioni;

Considerato il permanere, alla scadenza dell'ultima proroga, delle necessità che motivarono l'emanazione dei richiamati provvedimenti di proroga del commissario straordinario del Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

1. La nomina del vice prefetto dott. Carlo Schilardi a commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo *VIII* della legge 14 maggio 1981, n. 219, è ulteriormente prorogata di un anno a decorrere dal 16 febbraio 2000.

Art. 2.

1. Restano ferme le previsioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 172

00A4139

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 5 aprile 2000.

Indizione delle elezioni del dirigente della prima fascia del ruolo unico a componente del Comitato di garanti, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 21, comma 3, che prevede l'istituzione di un Comitato di garanti cui sono attribuiti compiti consultivi in materia di provvedimenti a carico di dirigenti, adottati a seguito di grave inosservanza delle direttive impartite, ripetuta valutazione negativa, recesso dell'amministrazione dal rapporto di lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, recante la disciplina di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti e, in particolare, le disposizioni contenute nel capo II sulle modalità di elezione del componente del Comitato di garanti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999, con il quale è istituito l'ufficio del ruolo unico della dirigenza e della banca dati informatica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 gennaio 2000 di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, prof. Franco Bassanini, in materia di funzione pubblica;

Vista la circolare n. 320/00/RUD del 9 febbraio 2000, con la quale il Ministro per la funzione pubblica ha dettato chiarimenti in ordine alla procedura elettorale di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, sulle modalità di elezione del componente del Comitato di garanti;

Decreta:

Art. 1.

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del dirigente della prima fascia del ruolo unico a componente del Comitato di garanti, di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si terranno nei giorni 24, 25 e 26 maggio 2000, dalle ore 8 alle ore 18, secondo le modalità individuate nel capo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e nella circolare del Ministro della funzione pubblica citata nelle premesse.

2. L'ufficio incaricato del servizio elettorale è l'ufficio del ruolo unico della dirigenza del dipartimento per la funzione pubblica.

3. Con apposito decreto è nominata la Commissione elettorale centrale, presieduta da un magistrato della Corte dei conti e composta da cinque dirigenti della prima fascia del ruolo unico.

Art. 2.

Presentazione ed ammissione delle candidature

1. Entro le ore 14 del 3 maggio 2000, i dirigenti della prima fascia del ruolo unico che intendono presentare la propria candidatura trasmettono al segretario della commissione elettorale centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica anche via telefax, ai seguenti numeri 06/68997391 e 06/68997059, dichiarazione autografa corredata da dieci firme autografe di sostenitori aventi diritto al voto, delle quali i candidati stessi attestano l'autenticità.

2. La Commissione elettorale centrale, entro il 5 maggio 2000, provvede a predisporre, secondo l'ordine alfabetico, l'elenco delle candidature ammesse.

3. La Commissione elettorale centrale invia ai direttori degli uffici del personale delle amministrazioni centrali e a tutti gli uffici elettorali delle prefetture, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, l'elenco dei rispettivi elettori e un numero di plichi chiusi pari a quello degli elettori stessi, contenuti ciascuno una scheda di votazione, l'elenco dei candidati ammessi, nonché una busta per la restituzione della scheda compilata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 5 aprile 2000

Il Ministro: BASSANINI

00A4140

DECRETO 6 aprile 2000.

Istituzione della Commissione elettorale centrale.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 21, comma 3, che prevede l'istituzione di un Comitato di garanti con il compito di esprimere pareri in materia di provvedimenti a carico di dirigenti, adottati a seguito di grave inosservanza delle direttive impartite, ripetuta valutazione negativa, recesso dell'amministrazione dal rapporto di lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, recante la disciplina di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato dei garanti e, in particolare, il capo II che detta le modalità di elezione del componente del Comitato dei garanti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999, con il quale viene istituito l'ufficio del ruolo unico della dirigenza e della banca dati informatica;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, il consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'adunanza del 13-14 dicembre 1999, dandone comunicazione con nota del 5 gennaio 2000, ha designato il referendario dott. Franco Massi, quale componente della Commissione elettorale centrale, con funzioni di presidente;

Preso atto che nella seduta pubblica del 19 ottobre 1999 sono stati estratti a sorte cinque nominativi di dirigenti di prima fascia e, contestualmente, al fine di integrare la composizione della Commissione in caso di rinuncia o indisponibilità dei primi estratti, ulteriori dieci nominativi di dirigenti di prima fascia;

Preso atto, altresì, che hanno accettato formalmente l'incarico i dirigenti di prima fascia:

1) dott. Baradà Matteo;

2) dott. Mauro Marcello;

3) dott. Piana Sebastiano;

4) dott. Marabelli Romano;

5) dott. Abatino Federico;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica, con il quale sono indette le elezioni del dirigente della prima fascia del ruolo unico a componente del Comitato dei garanti, di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della Commissione elettorale centrale, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 gennaio 2000 di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, prof. Franco Bassanini, in materia di funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione della Commissione elettorale centrale

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, è istituita la Commissione elettorale centrale presso il Dipartimento per la funzione pubblica.

2. La Commissione elettorale centrale è composta dal dott. Franco Massi, referendario della Corte dei Conti con funzioni di presidente, e dai dirigenti di prima fascia: dott. Matteo Baradà, dott. Marcello Mauro, dott. Sebastiano Piana, dott. Romano Marabelli, dott. Federico Abatino.

3. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal dott. Romano Marabelli, quale componente più giovane d'età.

Art. 2.

Compiti

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

2. Il segretario cura la redazione dei verbali delle sedute ed è responsabile della custodia degli atti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 6 aprile 2000

Il Ministro: BASSANINI

00A4141

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 marzo 2000.

Modifiche ed integrazioni delle ordinanze n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, n. 2293/FPC del 25 giugno 1992, n. 2414 del 18 settembre 1995 e n. 2437 del 9 maggio 1996, concernenti la disciplina degli interventi di miglioramento strutturale, riparazione e ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. Prevenzione sismica per tutti i comuni della Sicilia orientale (province di Siracusa, Catania, Ragusa e Messina). (Ordinanza n. 3050).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1999 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa;

Visto il decreto legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 996;

Visto il decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, nella legge n. 74 del 26 febbraio 1996;

Viste le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26 marzo 1992 e n. 2293/FPC del 25 giugno 1992 e n. 2414 del 18 settembre 1995, concernente la disciplina citata in titolo;

Considerato che è necessario procedere alla velocizzazione e semplificazione della procedura per l'attuazione degli interventi a favore della ricostruzione e salvaguardia del patrimonio ad uso privato danneggiato dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania;

Sentita la Regione siciliana;

Su proposta del Sottosegretario prof. Franco Barberi delegato al coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. La presente ordinanza riordina, integra e modifica quelle precedentemente emesse in materia di recupero edilizio o la ricostruzione di unità immobiliare di proprietà privata ad uso abitativo, citate in premessa.

2. Possono, altresì, essere ammesse ai benefici di cui alla presente ordinanza le unità immobiliari adibite a residenza collettiva quali collegi, conventi, case di riposo e similari. Con riferimento a tali unità non si applicano ai fini della determinazione del contributo ammissibile, le limitazioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4, comma 1, lettera *b)*.

3. Tutti gli interventi ammessi a contributo sono finalizzati al ripristino della piena funzionalità abitativa ed all'adeguamento delle stesse alle esigenze del nucleo familiare che le occupava al momento del sisma, sotto l'aspetto della minima superficie residenziale ed igienica sanitaria necessaria, comunque con le condizioni e prescrizioni previsti nei successivi articoli. Sono altresì finalizzati al conseguimento di maggiore sicurezza antisismica, secondo le condizioni e prescrizioni di seguito pievisti, al recupero della valenza architettonica e del decoro urbano.

Art. 2.

1. Per la ricostruzione delle unità immobiliari di cui all'art. 1, distrutte o da demolire, agli aventi diritto è assegnato un contributo massimo in conto capitale pari:

a) al costo di intervento rapportato alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare da ricostruire, nei limiti previsti nei successivi commi;

b) al 30% del costo di intervento rapportata alla superficie utile da ricostruire, nei limiti previsti dai successivi commi, per le unità immobiliari appartenenti allo stesso soggetto, oltre la prima per la quale sia titolare di contributo per intero.

2. Il costo d'intervento è quello fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che si applica alle assegnazioni disposte nell'anno successivo a quello di riferimento.

3. La superficie è pari a quella utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire, ovvero a quella minima necessaria per un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare che effettivamente occupava stabilmente l'unità immobiliare al momento del sisma. Per le unità immobiliari di cui al comma 1, lettera *a),* del presente articolo, aventi superficie preesistente maggiore di mq 110, il contributo assegnato per la parte eccedente i mq 110 è computato in analogia al disposto del punto *b)* dello stesso comma.

4. La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare è stabilita in 18 mq per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 ed un massimo di mq 110 per alloggio.

5. I contributi indicati nel presente articolo sono maggiorati delle somme occorrenti per la realizzazione delle superfici non residenziali al servizio dell'alloggio, anche se non preesistenti all'evento sismico, nel limite del 40% della superficie residenziale ammessa al contributo. E altresì ammessa la maggiorazione del contributo per la realizzazione di una superficie, anche se non preesistente, di estensione non superiore a mq 18 da destinare ad autorimessa o posto macchina coperto.

6. Per la ricostruzione delle parti comuni di un edificio comprendente più unità immobiliari non tutte ammesse a contributo è assegnata una maggiorazione del contributo complessivo spettante agli aventi diritto nella misura del 25% del costo d'intervento rapportato alla superficie delle unità non ammesse al contributo.

7. Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possono ricostruire in sito per motivi di natura urbanistica o geologica, accertati con provvedimento dell'autorità amministrativa competente, il comune assegna in proprietà l'area occorrente nell'ambito di quelle individuate o da individuare per l'edilizia popolare ed economica. In tal caso il contributo è aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area da parte del comune e le aree di sedime degli edifici demoliti con le eventuali pertinenze sono acquisite gratuitamente al patrimonio del comune stesso. In opzione il beneficiario del contributo potrà conservare la proprietà dell'area di sedime del fabbricato demolito, rinunciando alla maggiorazione prevista per l'acquisto della nuova area. I proprietari di immobili non ricostruibili in sito possono richiedere di ricostruire in altra area di loro proprietà purché sia edificabile ed urbanizzata. In tal caso il contributo è aumentato del 10% e l'area di sedime dell'edificio demolito, con le eventuali pertinenze, è acquisita gratuitamente al patrimonio del comune. Le spese del relativo atto di trasferimento sono a carico del beneficiario del contributo. Le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti in altro sito.

8. Nel caso che gli strumenti urbanistici adottati non consentissero l'assegnazione immediata della nuova area ai proprietari degli edifici distrutti o da demolire non ricostruibili in sito, a costoro può essere assegnato, a richiesta, il contributo di cui al presente articolo per l'acquisto di un immobile sul libero mercato. Ovvero, nelle more dell'assegnazione delle nuove aree, per gli affittuari non proprietari, il comune può procedere alla stipula di contratti di locazione che avranno durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni. L'onere relativo graverà sui fondi della legge n. 433/1990 qualora vi sia la dichiarata indisponibilità di fondi comunali. Detto contributo viene attribuito dal sindaco al momento della stipula dell'atto di compravendita. L'atto deve ssere stipulato entro due mesi dalla data di comunicazione di effettiva disponibilità della somma.

9. Il contributo per gli edifici non ricostruibili in sito è maggiorato dell'aliquota corrispondente alla demolizione, se non già avvenuta, che dovrà effettuarsi a cura e spese del beneficiario.

Art. 3.

1. Per la riparazione delle unità immobiliari non irrimediabilmente danneggiate dal sisma, ai soggetti aventi diritto che intendano realizzare un intervento di miglioramento sismico, come definito dalle norme tecniche in materia e conseguentemente documentato e verificato, è assegnato un contributo in conto capitale pari:

a) all'intera spesa necessaria assunta dal computo metrico estimativo del progetto esecutivo approvato comprensiva di IVA, e degli oneri tecnici ridotti al 70% nei limiti di quanto disposto nei successivi commi;

b) al 50% della spesa necessaria, per le unità immobiliari appartenenti allo stesso soggetto oltre la prima, per la quale sia titolare di contributo per intero.

2. La spesa necessaria di cui al precedente comma non può essere superiore:

a) all'80% del costo di costruzione della, superficie utile esistente calcolata con le modalità ed i limiti di superficie previsti dall'art. 2;

b) al 100% del costo di costruzione calcolato come il precedente punto *a)*, della superficie utile esistente, per gli edifici inclusi nel piani di recupero o ricadenti nelle zone omogenee «A» dei piani regolatori generali, laddove, oltre al miglioramento sismico, il progetto approvato preveda interventi di restauro conservativo.

Art. 4.

1. Ai soggetti con fabbricati danneggiati che intendano realizzare un intervento di miglioramento sismico come definito dalle norme tecniche in materia è assegnato un contributo in conto capitale pari:

a) all'intera spesa necessaria, desunta dal computo metrico estimativo del progetto esecutivo approvato comprensivo dell'IVA, e degli oneri tecnici ridotti al 70%, nei limiti di quanto disposto nei successivi commi;

b) al 40% della spesa necessaria per le unità immobiliari appartenenti allo stesso soggetto oltre la prima, per la quale sia titolare di altro contributo per intero.

2. La spesa necessaria di cui al precedente comma non può essere superiore:

a) al 40% del costo teorico di costruzione della superficie utile esistente, calcolata con le modalità ed i limiti di superficie previsti dall'art. 2;

b) all'80% del costo teorico di costruzione, calcolato come al precedente punto *a)*, della superficie utile esistente per gli edifici inclusi nei piani di recupero o ricadenti nelle zone omogenee «A» dei piani regolatori generali, laddove, oltre il miglioramento sismico il progetto approvato preveda interventi di restauro conservativo.

Art. 5.

1. La misura del tetto massimo ammissibile è maggiorata delle seguenti percentuali fra loro cumulabili:

a) del 15% per gli interventi di ricostruzione (art. 2) e di riparazione (art. 3), nel caso in cui gli immobili ricadono in zone classificate con indice di sismicità S=9 ed S=12;

b) del 10% per le unità aventi superficie residenziale fino a mq 46 e del 5% per le unità con superficie residenziale compresa tra mq 46 e mq 60;

c) del 15% per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente ordinanza nel caso in cui gli immobili siano inclusi nei piani di recupero o ricadano nelle zone omogenee «A» dei piani regolatori generali e del 30% nel caso in cui l'immobile sia vincolato per l'elevato interesse storico ed artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. In quest'ultimo caso il costo di intervento va rapportato all'intera superficie esistente derogando al limite dei mq 110;

d) per le unità ad uso abitativo con altezza d'interpiano superiore a ml 3,50 fino a ml 5,00 il costo teorico di costruzione da computare per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 è maggiorato sulla base della seguente formula: costo d'intervento al mq moltiplicato per $(1 + dh/1,5\times0,5)$, ove per dh si intende l'altezza effettiva di interpiano, espressa in ml, diminuita di ml 3,5.

Art. 6.

1. Ai fini di perseguire l'obiettivo della prevenzione antisismica sono ammesse a contributo in conto capitale per interventi di miglioramento sismico anche unità abitative non danneggiate ricadenti nelle province della Sicilia orientale, ma ricomprese nelle aree classificate ad alto rischio sismico (S=12 ed S=9).

2. Fatto salvo il diritto di cui all'art. 1, comma 1, lettera *i- bis* della legge 31 dicembre 1999, n. 433, al contributo dovuto alle unità abitative danneggiate ricomprese nelle aree colpite dal sisma del dicembre 1990 individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991, saranno ammessi ai benefici di cui al precedente comma i proprietari che ne faranno richiesta nei termini stabiliti dal successivo art. 10 e nei limiti delle residue disponibilità finanziarie;

3. Per il calcolo del contributo non si terrà conto del nucleo familiare che occupava stabilmente l'immobile al momento del sisma, ma del nucleo familiare esistente alla data della richiesta di contributi.

4. L'entità del contributo sarà determinata con i limiti ed i criteri stabiliti dal precedente art. 3, ma la spesa necessaria non può essere superiore al 50% dei casi *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 3.

Art. 7.

1. I contributi di cui ai precedenti articoli sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione edilizia, con provvedimento del sindaco o di un suo delegato, su domanda dell'interessato. Detti buoni sono controfirmati dal segretario comunale, previa annotazione dell'importo di ogni singolo contributo in ordine cronologico e con numero progressivo in apposito registro per l'impegno di spesa, conservato a cura del segretario comunale che può essere consultato dal pubblico.

2. I pagamenti agli aventi diritto saranno così effettuati:

a) in ragione del 25% del contributo concesso all'inizio dei lavori;

b) in ragione dell'ulteriore 70% in base a stati d'avanzamento;

c) in ragione del residuo 5% all'atto di collaudo tecnico-amministrativo o da certificato di regolare esecuzione del tecnico direttore dei lavori, su mandato del sindaco. Il collaudo tecnico-amministrativo è obbligatorio per contributi d'importo superiore a 500 milioni.

Art. 8.

1. I lavori di ricostruzione o di riparazione devono essere iniziati entro quattro mesi dall'assegnazione del buono contributo, pena la decadenza dello stesso, ed ultimati entro ventiquattro mesi dalla medesima data.

2. L'aliquota del 70% del contributo, di cui alla lettera *b)*, comma 2, dell'art. 7, verrà corrisposta con le seguenti modalità:

a) per gli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 2 sulla base di attestazioni del tecnico direttore dei lavori:

del 20% del contributo a completamento della struttura al rustico;

del 25% del contributo a completamento delle murature di tompagno, delle tramezzature, delle schemature impiantistiche e degli intonaci interni ed esterni;

del 25% del contributo a completamento delle pavimentazioni, degli infissi e delle tinteggiature;

b) per gli interventi di riparazione di cui agli articoli 3 e 4, sulla base di stati d'avanzamento firmati dal tecnico direttore dei lavori, in misura percentuale rispetto all'importo totale dei lavori previsti dal progetto approvato, comprensivo dell'IVA e delle competenze tecniche valutate sulla base delle tariffe professionali nei limiti del 70%.

Art. 9.

l. Il gruppo di lavoro, istituito dall'art. 14 dell'ordinanza 2414/FPC, provvederà ad eseguire controlli a campione in misura non inferiore al 10% delle pratiche ammesse a contributo, scegliendo tali pratiche con estrazione a sorte.

Art. 10.

l. La domanda di contributo deve essere stata prodotta, a pena di decadenza, entro i termini e con le modalità previste dal comma 4 dell'art. 12 dell'ordinanza 2212/FPC del 3 febbraio 1992, per gli interventi previsti agli articoli 2, 3 e 4 della presente ordinanza.

2. Per i casi previsti dall'art. 6 la domanda deve essere integrata, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, della seguente documentazione: rilievo dello stato di fatto preesistente al sisma (eventuale), completo delle indicazioni del quadro fessurativo e della eventuale documentazione fotografica; progetto architettonico e strutturale dell'edificio, completo di relazione geotecnica e calcoli di stabilità; quantificazione definitiva del contributo richiesto, e raffronto di ammissibilità con il tetto massimo imposto; in aggiunta agli elaborati ed alla documentazione, computo metrico estimativo, elaborato secondo il prezzario regionale vigente, studio secondo quanto previsto dal decreto ministeriale lavori pubblici del 16 gennaio 1996.

3. Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso d'opera. Se queste non comportano variazioni in aumento superiori globalmente al 10% del contributo concesso, l'eventuale eccedenza è liquidata con lo stato finale. Viceversa nel caso in cui le perizie comportino variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10%, esse dovranno essere approvate con nuovo provvedimento sindacale. Non possono essere superati, comunque in ogni caso, i limiti massimi disposti dagli articoli 2, 3 e 4 relativi all'intervento originariamente approvato.

4. Nel caso che in fase istruttoria si richiedessero modifiche od integrazioni ai progetti presentati, queste dovranno essere prodotte entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta. Scaduto detto termine l'avente diritto ha facoltà di revocare ed annullare a tutti gli effetti di legge l'incarico affidato al tecnico progettista. Trascorsi ulteriori sessanta giorni decade il diritto di contributo.

Art. 11.

1. Il provvedimento sindacale di assegnazione del contributo di cui all'art. 7, viene rilasciato sulla base della pratica completa della documentazione prevista dal comma 4 dell'art. 12 dell'ordinanza 2212/FPC e di tutti gli elaborati richiesti dall'art. 10 della presente ordinanza, nonché di una dichiarazione a firma congiunta autenticata ai sensi della legge n. 15/1968 del destinatario del contributo, del tecnico progettista e del direttore dei lavori, i quali, sotto la loro responsabilità, assicurino:

a) la perfetta rispondenza delle opere previste nel progetto con le norme urbanistiche ed edilizie, le norme per le costruzioni antisismiche, nonché le norme di tutela degli interessi storici, artistici, archeologici ed ambientali ove si tratti di unità immobiliari ricadenti in zone vincolate;

b) la corretta applicazione del prezzario regionale, il corretto computo delle superfici e l'applicazione del costo unitario di intervento, determinato dal Ministro dei lavori pubblici, per le costruzioni;

c) il rigoroso rispetto dei limiti massimi ammissibili per l'entità del contributo richiesto.

2. L'istruttoria delle pratiche sotto il profilo amministrativo ed urbanistico sarà svolta dall'ufficio tecnico comunale, all'uopo supportato dal personale tecnico ed amministrativo assunto in base all'art. 14, comma 14, del decreto-legge n. 6 del 30 gennaio 1998, come approvato, con modificazione, nella legge n. 61

del 30 marzo 1998. Tale istruttoria deve concludersi entro trenta giorni dall'integrazione dei documenti di cui al punto 2 del precedente art. 10; tale limite verrà spostato di ulteriori sessanta giorni secondo quanto riportato al comma 4 dell'art. 10. Nel caso che comunque la documentazione mancante od incompleta non fosse presentata entro il termine, decade il diritto al contributo.

3. Il progetto completo verrà trasmesso dal comune agli uffici del Genio civile, una volta istruita la pratica, entro e non oltre dieci giorni dalla conclusione dell'istruttoria, per sottoporre gli atti all'approvazione di una conferenza dei servizi, composta dall'ingegnere capo del Genio civile o suo delegato, dal sovrintendente ai beni ambientali o suo delegato, dal sindaco o suo delegato, che provvederanno ad esprimere il parere definitivo sui progetti entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione. Nel caso che la pratica istruita non venisse trasmessa dal comune al Genio civile entro il termine suscritto (dieci giorni), il titolare del contributo può trasmettere direttamente la documentazione al Genio civile, purché sia corredata da una dichiarazione autenticata nella quale il titolare si assume la responsabilità che tale documentazione è completamente uguale a quella giacente presso il comune, e che è stata istruita e completata secondo le richieste del comune. Il parere della conferenza esaurisce gli obblighi derivanti dalla legge n. 1086 del 5 novembre 1971, dalla legge n. 64 del 2 febbraio 1974, nonché dalle leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939. Il parere della conferenza viene espresso a maggioranza nel caso di dissenso motivato di uno o più rappresentanti degli enti suscritti. Nel caso di assenza per più di due convocazioni di uno o più dei componenti, il relativo parere di competenza si intenderà come acquisito. La conferenza si avvarrà di un segretario, scelto fra i funzionari in servizio presso l'ufficio del Genio civile interessato, che avrà diritto al compenso per lavoro straordinario nel limite massimo di 50 ore mensili. Il sindaco indice la conferenza dei servizi, sentito il Genio civile, entro il termine succitato di trenta giorni.

4. Nel caso di dissenso motivato in sede di conferenza dei servizi dal rappresentante della sovrintendenza, la conferenza dei servizi fornirà le linee-guida per l'adeguamento della progettazione ai progettisti, che dovranno adeguare il progetto a tali linee-guida. Il progetto rivisto tornerà alla conferenza dei servizi entro trenta giorni.

Art. 12.

1. Le amministrazioni comunali dovranno emettere i provvedimenti di competenza ivi compreso il certificato di abitabilità entro e non oltre novanta giorni dalla richiesta o dal perfezionamento della pratica, o comunque dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, di cui all'art. 7, comma 2, lettera *c)*. In mancanza si applica il principio del silenzio assenso.

2. Se l'unità strutturale è composta da proprietà pubbliche e private, il progetto e l'intervento verranno eseguiti dal soggetto attuatore pubblico. In questo caso il buono-contributo verrà gestito dal soggetto attuatore, con la possibilità che, se l'importo di tale buono-contributo non fosse sufficiente ad effettuare l'intervento nella parte privata dell'unità strutturale, l'eventuale eccedenza sarà a carico del soggetto attuatore; nel caso contrario l'eccedenza residua del buono-contributo al termine dei lavori verrà restituita all'avente diritto della proprietà privata. In ogni caso l'intervento nella parte privata sarà limitato alle opere strettamente necessarie al recupero statico ed architettonico dell'immobile limitatamente alle opere strutturali di consolidamento delle parti comuni l'ammontare del contributo (per la parte privata) sarà comunque calcolato ai sensi dei precedenti articoli.

Art. 13.

1. Per la valutazione della soglia di danno e di vulnerabilità dell'unità strutturale si farà riferimento all'allegato *A*, per la formulazione definitiva a seguito della legge 31 marzo 1998, n. 61.

Art. 14.

1. Tutte le pratiche già ammesse a contributo e per le quali sia già stato rilasciato il relativo buono, nonché le eventuali varianti successive, saranno regolate dalle norme delle precedenti ordinanze, ad eccezione di quanto previsto all'art. 7, comma 2, nei casi in cui non sia stato ancora emesso il certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

2. Per quanto non previsto nella presente ordinanza, valgono le disposizioni previste nelle precedenti ordinanze.

3. Per le pratiche già all'esame delle commissioni comunali, nei casi in cui l'iter sia già stato completato con le eventuali integrazioni richieste, tali pratiche resteranno all'esame dalla commissione, seguendo le procedure previste all'art. 12 dell'ordinanza 2212/92, e successive integrazioni e modificazioni.

Roma, 31 marzo 2000

Il Ministro: BIANCO

ALLEGATO A
(previsto dall'art. 13, comma 1)

SOGLIE DI DANNO E VULNERABILITÀ NELLE DIRETTIVE TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI DANNI E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE COSTRUZIONI PRIVATE DANNEGGIATE DALLA CRISI SISMICA DEL 13-16 DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA.

1. EDIFICI IN MURATURA.

Le soglie di danno e di vulnerabilità indicate di seguito devono intendersi come soglie minime per gli interventi di cui all'articolo 3 dell'ordinanza e come soglie massime per gli interventi di cui all'articolo 4 dello stesso articolo.

1.1. Soglie massime di danno:

1) pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore a 5 centimetri sull'altezza di un piano, o comunque che riguardano un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;
2) crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti;
3) lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
4) lesioni di schiacciamento che interessano almeno il 5% delle murature portanti;
5) cedimenti delle fondazioni o fenomeni di dissesto idrogeologico.

1.2. Soglia massima di vulnerabilità:

a) La resistenza convenzionale alle azioni orizzontali delle murature, valutata al piano terra dell'edificio, ed espressa attraverso il parametro C – calcolato come specificato nel paragrafo 4, pari al rapporto fra forze orizzontali e peso dell'edificio, è inferiore ai valori limite:
   - C= 0.14 per i comuni classificati con S= 9;
   - C= 0.08 per i comuni attualmente non classificati.
b) La resistenza convenzionale ai piani superiori è inferiore a valori di C ottenuti moltiplicando il valore riportato al comma a) per i coefficienti di maggiorazione definiti nella tabella 3 del paragrafo 4.

2. EDIFICI IN CEMENTO ARMATO E IN ACCIAIO.

Gli edifici ammessi a contributo non devono aver subito danni alla struttura portante e non devono essere interessati da cedimenti delle fondazioni.

3. EDIFICI IN STRUTTURA MISTA (MURATURA E CEMENTO ARMATO OPPURE MURATURA E ACCIAIO).

Per gli edifici in struttura mista valgono le soglie massime di danno di cui al punto 1.1 per la parte in muratura e al punto 2 per la parte in cemento armato o in acciaio.

Ove il sistema costruttivo al quale è affidato prevalentemente il compito di resistere alle forze orizzontali sia in muratura, la soglia massima di vulnerabilità dovrà essere valutata come specificato al punto 1.2, comma a).

4. VALUTAZIONE SEMPLIFICATA DELLA RESISTENZA CONVENZIONALE ALLE FORZE SISMICHE ORIZZONTALI.

La valutazione è effettuata con riferimento alla resistenza a taglio dei maschi murari.

La resistenza tangenziale di riferimento da utilizzare è riportata nella tabella seguente in funzione della tipologia della muratura.

Tab. 1 – *Tensione tangenziale di riferimento per il calcolo della resistenza dei maschi murari ad azioni nel piano medio della parte*

Tipologia della muratura	Resistenza tangenziale di riferimento τ_K in KN/m2 (in t/m2 fra parentesi)
Muratura a sacco in pietrame	30 (3)
Muratura in pietrame non squadrato o sbozzato	50 (5)
Muratura in pietrame squadrato e ben organizzato o in blocchi di tufo	80 (8)
Muratura consolidata con iniezioni di miscela cementizia o betoncino armato	110 (11)
Mattoni, blocchi di argilla espansa, blocchi di calcestruzzo, blocchi di laterizio, purché pieni o semipieni ($\varphi \leq 45\%$) con malta bastarda	120 (12)
Mattoni, blocchi di argilla espansa, blocchi di calcestruzzo, blocchi di laterizio, purché pieni o semipieni ($\varphi \leq 45\%$) con malta cementizia	200 (20)

La resistenza viene valutata al piano terra, inteso come quota di spiccato campagna, o, in caso di edificio in pendio, quota del piano a monte.

Il calcolo si effettua determinando inizialmente le grandezze riportate in tabella 2.

Tab. 2 – *Parametri per il calcolo della resistenza convenzionale C dell'edificio alle forze orizzontali*

Numero dei piani al di sopra della quota di verifica	N
Area totale coperta	A_t
Area totale elementi resistenti in direzione x	A_x
Area totale elementi resistenti in direzione y	A_y
Area minima fra A_x e A_y	A
Area massima fra A_x e A_y	B
Rapporto fra area minima delle murature ed area coperta A/A_t	a_0
Rapporto fra area massima e minima delle murature B/A	γ
Resistenza di riferimento (caratteristica)	τ_k
Peso specifico delle murature	p_m
Carico permanente per metro quadro di solaio	p_s
Altezza media di interpiano	h

Nel caso in cui l'edificio oggetto di verifica sia adiacente ad altri e ne condivida le murature la valutazione dell'area coperta dovrà comprendere non meno del 50% delle aree degli edifici adiacenti comprese fra le murature condivise e il primo elemento strutturale parallelo.

Nel caso in cui i parametri detti siano ragionevolmente uniformi sull'altezza dell'edificio si determina il peso medio per unità di area coperta di un livello dell'edificio.

$$q = \frac{(A_x + A_y) h p_m}{A_t} + p_s \qquad (1)$$

La resistenza convenzionale C assume l'espressione:

$$C = \frac{a_0 \tau_K}{qN} \sqrt{1 + \frac{qN}{1.5 a_0 \tau_K (1+\gamma)}} \qquad (2)$$

Nella quale N è il numero di piani sovrastanti quello di riferimento.

Nel caso in cui ci siano forti variazioni in elevato occorrerà calcolare q per ogni livello, adottare un valore medio da inserire nella formula (1) ed effettuare la determinazione di C nella (2) con riferimento ai valori di a_0 e γ propri del livello a cui si effettua la verifica.

Ai piani superiori la verifica della resistenza convenzionale verrà effettuata con riferimento al numero di piani N sovrastanti quello di verifica e ad un valore C incrementato secondo la tabella seguente, ottenuta nell'ipotesi di coefficienti di distribuzione delle forze sismiche di piano lineari sull'altezza.

Tab. 3 – *Calcolo del coefficiente di maggiorazione della resistenza convenzionale C ai piani superiori a quello di riferimento*

Piano di verifica	Numero totale di piano dell'edificio				
	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1
2	-	1.33	1.25	1.2	1.17
3	-	-	1.5	1.4	1.33
4	-	-	-	1.6	1.5
5	-	-	-	-	1.67

00A4028

ORDINANZA 31 marzo 2000.

Interventi di protezione civile per la mitigazione del rischio idrogeologico e la rimozione di situazioni di pericolo nei bacini idrografici nel territorio delle province di Asti, Cuneo e Verbano-Cusio-Ossola. (Ordinanza n. 3051).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, come integrato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1998, n.130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1998, n. 228;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1999, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che le amministrazioni provinciali di Asti e Cuneo, nonché la Comunità montana «Valle Ossola» con le note del 7 marzo 2000, del 28 ottobre 1999, n. 12086, dell'8 marzo 2000, n. 861, hanno indicato un programma degli interventi urgenti da realizzare per la riduzione del rischio idrogeologico, segnalando al riguardo la necessità di avviare una serie di interventi infrastrutturali finalizzati a mitigare le situazioni di rischio in occasione di eventi alluvionali con particolare riguardo alla messa in sicurezza del sistema viario in prossimità dei corsi d'acqua;

Considerato che per attivare gli interventi occorre consentire limitate deroghe legislative connesse alla necessità di assicurare la rapidità dell'esecuzione dei lavori;

Visti gli accertamenti tecnici eseguiti dagli esperti del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche che hanno constatato la situazione di dissesto idrogeologico;

Sentita la regione Piemonte, le amministrazioni provinciali di Asti, Cuneo e Verbano-Cusio-Ossola;

Su proposta del Sottosegetario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per la mitigazione del rischio idrogeologico e la rimozione di situazioni di pericolo nei bacini idrografici delle province di Asti, Cuneo e Verbano-Cusio-Ossola, di cui in premessa, alla regione Piemonte è concesso un contributo di lire quindici miliardi a valere sulle disponibilità dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La regione Piemonte nei limiti delle risorse de cui al comma 1, predispone un programma di interventi, d'intesa con le amministrazioni provinciali di Asti, Cuneo e Verbano-Cusio-Ossola che può essere realizzato anche per stralci e dovrà indicare i relativi soggetti attuatori. Il piano prima dell'esecutività deve essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, previo assenso dell'Autorità di bacino del fiume Po.

3. Possono essere ricompresi nel programma ed attuati con le procedure e deroghe della presente ordinanza, ulteriori interventi finanziati con fondi comunitari o con le disponibilità delle amministrazioni pubbliche.

Art. 2.

1. Per la redazione dei progetti i soggetti attuatori possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe e procedure di cui al presente articolo.

2. I soggetti attuatori approvano i progetti a mezzo di conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. L'amministrazione interessata può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti i nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che di dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dall'amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Per la realizzazione degli interventi, è autorizzata la deroga alle seguenti norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 68, 69, 70 e 71;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5 e articoli 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articolo 10, comma 2.

Art. 3.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

2. La regione Piemonte, con relazione semestrale ed ogni volta sia richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il Ministro: BIANCO

00A4030

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 marzo 2000.

Riconoscimento di titolo accademico-professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Kofler Alois, nato il 12 luglio 1963 a Zams, cittadino austriaco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di «Diplom-Ingenieur», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso dei seguenti titoli accademici: «Erste Diplomprufung» in Geodesia conseguito nel 1986 presso l'Università di Innsbruck; «Diplom-Ingenieur» in Geodesia conseguito nell'agosto 1992 presso la Technische Universitat di Vienna;

Visto il decreto di rigetto emanato in data 27 luglio 1999 in riferimento alla prima istanza di riconoscimento del sig. Kofler;

Considerata la nuova domanda inoltrata in data 17 ottobre 1999 alla luce della corrispondenza tra il titolo accademico posseduto da Kofler e la laurea italiana in ingegneria civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 336 del 9 settembre 1997;

Preso atto del parere del Consiglio nazionale degli ingegneri emesso nell'ottobre 1999;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 febbraio 2000;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Kofler Alois, nato il 12 luglio 1963 a Zams, cittadino austriaco, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: scienza delle costruzioni, tecnica delle costruzioni, idraulica.

Roma, 25 marzo 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

00A4146

DECRETO 25 marzo 2000.

Riconoscimento di titolo accademico-professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Plaza Rodriguez Juana Maria, nata a Madrigal de la Vera il 27 novembre 1967, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico «diplomado en Trabajo Social» conseguito nel giugno 1990 presso l'Universidad Complutense de Madrid, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente inoltre ha dimostrato di essere iscritta al Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Madrid da 1990;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 17 febbraio 2000;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Plaza Rodriguez Juana Maria, nata a Madrigal de la Vera il 27 novembre 1967, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo accademico/professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di tre mesi.

Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante al presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà su «legislazione sociale».

Roma, 25 marzo 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel decreto, ha la forma dell'esame orale e si svolgerà in lingua italiana.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente provvedimento e la dichiarazione di disponibilità dell'assistente sociale tutor.

00A4147

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 marzo 2000.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro di assistenza fiscale CAF-imprese, denominato «Cna informatica e servizi S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei Caf-imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998 n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza del 22 febbraio 2000 con la quale la società Cna informatica e servizi S.r.l., con sede in Firenze, via Alamanni 31, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di ammininistrazione sig. Luciano Zambelli chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega prodotta in data 1° dicembre 1999, con la quale la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, con sede in Roma, via G.A. Guattani, 13, ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale le seguenti organizzazioni:

1) CNA - Associazione provinciale di Firenze;

2) CNA - Federazione regionale della Toscana;

Visto l'atto costitutivo in data 19 giugno 1985 in Firenze a rogito notaio dott. Mario Piccinini (repertorio n. 27493 e fascicolo n. 7776) così come modificato da verbale di assemblea del 6 novembre 1996 a rogito notaio dott. Vincenzo Gunnella in Firenze (repertorio n. 19514 e raccolta n. 6130) e successivo verbale di assemblea del 20 dicembre 1999 a rogito notaio dott. Vincenzo Gunnella in Firenze (repertorio n. 24006 e raccolta n. 8464) e lo statuto ad esso allegato;

Vista la polizza di assicurazione n. 31835592 stipulata in Firenze con la UNIPOL assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale del requisito dell'art. 7, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999;

Considerato che la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di associazione sindacale di categoria fra imprenditori dal 1946;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la regolarità della domanda e della documentazione prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

Decreta:

La società «Cna informatica e servizi S.r.l.», con sede in Firenze, via Alamanni 31, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione « nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 marzo 2000

Il direttore regionale: PARDI

00A3977

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 marzo 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sansionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Fysioterapeutin» conseguito in Finlandia della sig.ra Lajunen Satu Maarit, cittadina finlandese;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di terapista della riabilitazione, conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 17 febbraio 2000 tenutasi presso il Ministero della giustizia;

Decreta:

Il titolo di studio, «fysioterapeutin» conseguito a Helsinki (Finlandia) in data 20 dicembre 1996 dalla sig.ra Lajunen Satu Maarit nata a Espoo (Finlandia) il 3 aprile 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2000

Il direttore: D'ARI

00A4091

DECRETO 3 aprile 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciproxin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 25 febbraio 2000, della ditta Bayer S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Bayer S.p.a. è sospesa ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

Specialità medicinale: CIPROXIN.

Confezione: 1 flacone infusione IV 100 mg/50 ml.

A.I.C. n. 026664033.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 aprile 2000

Il dirigente: GUARINO

00A4069

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 marzo 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Consonda, unità di Castano Primo. (Decreto n. 27901).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 novembre 1998 al 1° maggio 2000, dalla ditta S.p.a. Consonda;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 novembre 1998 al 1° maggio 2000, della ditta: S.p.a. Consonda, sede in Milano, unità di Castano Primo (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4104

DECRETO 3 marzo 2000.

Accertamento della condizione di crisi aziendale, legge n. 67/1987, della S.c. a r.l. Coop. Libera Stampa, unità di Roma. (Decreto n. 27902).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 22 dicembre 1999, stipulato tra la ditta S.c. a r.l. Coop. Libera Stampa e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di risanamento per crisi aziendale con conseguente ricorso al trattamento di C.I.G.S.;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di crisi aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 23 dicembre 1999 al 22 dicembre 2001;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di crisi aziendale della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 23 dicembre 1999 al 22 dicembre 2001, della ditta S.c. a r.l. Coop. Libera Stampa, sede in Roma, unità di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4105

DECRETO 3 marzo 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Rondine, unità di Rondine, Fontana e Rubiera. (Decreto n. 27903).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° novembre 1998 al 31 ottobre 1999, dalla ditta S.p.a. Rondine;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° novembre 1998 al 31 ottobre 1999, della ditta: S.p.a. Rondine, sede in Rubiera (Reggio Emilia), unità di Rondine (Reggio Emilia), Fontana (Reggio Emilia) e Rubiera (Reggio Emilia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4106

DECRETO 3 marzo 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Voith Riva Hydro, unità di Cinisello Balsamo. (Decreto n. 27904).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 18 ottobre 1999 al 17 ottobre 2000, dalla ditta S.p.a. Voith Riva Hydro;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 18 ottobre 1999 al 17 ottobre 2000, della ditta: S.p.a. Voith Riva Hydro, sede in Cinisello Balsamo (Milano), unità di Cinisello Balsamo (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4107

DECRETO 3 marzo 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Metecno, unità di Tribiano. (Decreto n. 27905).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 12 ottobre 1998 all'11 ottobre 1999, dalla ditta S.p.a. Metecno;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 12 ottobre 1998 all'11 ottobre 1999, della ditta: S.p.a. Metecno, sede in Tribiano (Milano), unità di Tribiano (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4108

DECRETO 3 marzo 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Sosir, unità di Almé. (Decreto n. 27906).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 maggio 1999 al 2 maggio 2000, dalla ditta S.p.a. Sosir;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Vista la nota ispettiva del 14 febbraio 2000, dalla quale risulta che la società in questione ha effettuato gli investimenti secondo la tempistica programmata e che tutto il personale sospeso è stato riassorbito nell'attività lavorativa a decorrere dal 1° novembre 1999;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata fino al 31 ottobre 1999;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 maggio 1999 al 2 maggio 2000, della ditta: S.p.a. Sosir, sede in Bergamo e unità di Almé (Bergamo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4109

DECRETO 3 marzo 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. New Cobbler, unità di Napoli. (Decreto n. 27907).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 luglio 1999 al 4 luglio 2000, dalla ditta S.r.l. New Cobbler;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 5 luglio 1999 al 4 luglio 2000, della ditta: S.r.l. New Cobbler, sede in Napoli, unità di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4110

DECRETO 3 marzo 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Automotive Lighting Italia, unità di Venaria. (Decreto n. 27908).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 30 agosto 1999 al 29 agosto 2001, dalla ditta S.p.a. Automotive Lighting Italia;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 30 agosto 1999 al 29 agosto 2001, della ditta: S.p.a. Automotive Lighting Italia, sede in Venaria Reale (Torino), unità di Venaria (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4111

DECRETO 7 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei dipendenti dalla S.p.a. Consonda, unità di Castano Primo. (Decreto n. 27909).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Consonda, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Consonda, con sede in Milano, unità di Castano Primo (Milano); (NID 9803MI0186), per un massimo di 27 unità lavorative, per il periodo dal 2 novembre 1998 al 1° maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1998 con decorrenza 2 novembre 1998.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al precedente art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 2 maggio 1999 al 1° novembre 1999, unità di Castano Primo (Milano); (NID 9903MI0071), per un massimo di 27 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1999 con decorrenza 2 maggio 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4112

DECRETO 7 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.c. a r.l. coop. Libera Stampa, unità di Roma. (Decreto n. 27910).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1998, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000 con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale della ditta S.c. a r.l. coop. Libera Stampa;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 marzo 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.c. a r.l. coop. Libera Stampa, con sede in Roma, unità di Roma; (NID 0012RM0002), per un massimo di 4 unità lavorative in CIGS, per il periodo dal 23 dicembre 1999 al 22 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4113

DECRETO 7 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rondine, unità di Rondine, Fontana e Rubiera. (Decreto n. 27911).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Rondine, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rondine, con sede in Rubiera (Reggio Emilia), unità di Rondine, Fontana e Rubiera, (Reggio Emilia); (NID 9908RE0008), per un massimo di 50 unità lavorative, per il periodo dal 1° novembre 1998 al 30 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1998 con decorrenza 1° novembre 1998.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4114

DECRETO 7 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voith Riva Hydro, unità di Cinisello Balsamo. (Decreto n. 27912).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a Voith Riva Hydro - tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi azienale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voith Riva Hydro con sede in Cinisello Balsamo (Milano) unità di Cinisello Balsamo (Milano); (NID 9903MI0150) per un massimo di 90 unità lavorative per il periodo dal 18 ottobre 1999 al 17 aprile 2000;

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1999 con decorrenza 18 ottobre 1999;

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4115

DECRETO 7 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D'Avenza Fashion, unità di Avenza di Carrara. (Decreto n. 27913).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a D'Avenza Fashion, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 7 maggio 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 maggio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 23 novembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D'Avenza Fashion, con sede in Prato, unità di Avenza di Carrara (Massa Carrara); (NID 9909MS0008) per un massimo di 80 unità lavorative per il periodo dal 23 novembre 1999 al 22 maggio 2000;

Istanza aziendale presentata il 29 novembre 1999 con decorrenza 23 novembre 1999;

L'I.N.P.S., è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale,

concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4116

DECRETO 7 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metecno, unità di Tribiano. (Decreto n. 27914).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a Metecno, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metecno con sede in Tribiano (Milano), unità di Tribiano (Milano); (NID 9803MI0172), per un massimo di 32 unità lavorative per il periodo dal 12 ottobre 1998 all'11 aprile 1999;

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1998 con decorrenza 12 ottobre 1998;

Art. 2.

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui al precedente art. 1 è ulteriormente prorogata per il periodo dal 12 aprile 1999 all'11 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1999 con decorrenza 12 aprile 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4117

DECRETO 7 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.me.sca., unità di Scarperia. (Decreto n. 27915).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 2 agosto 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.r.l. Co.me.sca.

Visto il decreto direttoriale datato 6 agosto 1999 con il quale è stato concesso il trattamento di CIGS per il periodo 29 marzo 1999 al 28 settembre 1999 per un massimo di 35 dipendenti;

Vista la nota del 16 dicembre 1999 con la quale la predetta società ha fatto presente che nel periodo dal 29 marzo 1999 al 2 maggio 1999, nonché nel mese di agosto 1999, sono stati sospesi fino a un numero massimo di 38 lavoratori;

Considerato tuttavia che la citata società aveva indicato, nel verbale di consultazione sindacale redatto in data 12 marzo 1999 presso la direzione provinciale del lavoro di Firenze, che il numero massimo di lavoratori sospesi previsti era pari a 40 unità;

Ritenuta pertanto la necessità di autorizzare la corresponsione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore di un numero massimo di 38 unità lavorative, anziché di 35, per i sopra indicati periodi;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui al decreto direttoriale n. 26954 del 6 agosto 1999, è autorizzata per il periodo dal 29 marzo 1999 al 2 maggio 1999, nonche per il mese di agosto, per un numero massimo di 38 unità lavorative dipendenti dalla S.r.l. Co.me.sca., con sede in Scarperia (Firenze), unità di Scarperia (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4118

DECRETO 7 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sosir, unità di Almé. (Decreto n. 27916).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Sosir, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.p.a. Sosir, con sede in Bergamo, unità di Almé (Bergamo); (NID 9903BG0014) per un massimo di 34 unità lavorative per il periodo dal 3 maggio 1999 al 31 ottobre 1999;

Istanza aziendale presentata il 3 giugno 1999 con decorrenza 3 maggio 1999;

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4119

DECRETO 7 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Grassadonio Michele, unità di Alì Superiore, Casalvecchio Siculo, Cammarata, Agrigento, Favara e Canicattì. (Decreto n. 27917).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 1851 del 27 settembre 1999 pronunciata dal tribunale di Agrigento che ha dichiarato il fallimento della Grassadonio Michele;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 27 settembre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta le necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla: Grassadonio Michele sede in Agrigento, unità di Alì Superiore, Casalvecchio, Siculo (Messina), per un massimo di 4 unità lavorative, e di Cammarata, Agrigento, Favara, Canicattì - (Agrigento) (NID 9919AG0007), per un massimo di 55 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 settembre 1999 al 26 marzo 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 27 marzo 2000 al 26 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4120

DECRETO 7 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New Cobbler, unità di Napoli. (Decreto n. 27918).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l New Cobbler tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000, è autorizzata la corresponsione del trat-

tamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New Cobbler, con sede in Napoli, unità di Napoli (NID 9915NA0059), per un massimo di 33 unità lavorative, per il periodo dal 5 luglio 1999 al 4 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1999 con decorrenza 5 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4121

DECRETO 7 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Automotive Lighting Italia, unità di Venaria. (Decreto n. 27919).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a Automotive Lighting Italia tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Automotive Lighting Italia, con sede in Venaria Reale (Torino) unità di Venaria (Torino), (NID 9901TO0065) per un massimo di 300 unità lavorative, per il periodo dal 30 agosto 1999 al 29 febbraio 2000;

Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1999 con decorrenza 30 agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4122

DECRETO 8 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Betulle - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Suzzara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista l'ispezione del 17 marzo 1998 eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Mantova nei confronti della società cooperativa edilizia «Betulle - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Suzzara (Mantova);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Betulle - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Suzzara (Mantova), alla via Pontebboccale n. 61, costituita in data 13 giugno 1984, con atto a rogito del notaio dott. Paolo Angelo Federici di Revere (Mantova), omologato dal tribunale di Mantova con decreto 7 luglio 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli n. 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992 e la dott.ssa Catia Amista con studio in Suzzara (Mantova), via Liguria n. 2/C, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4166

DECRETO 10 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipandenti dalla S.r.l. Editrice turistica, unità di Roma. (Decreto n. 27921).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 16 dicembre 1999 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Editrice turistica;

Visto il decreto ministeriale datato 20 dicembre 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° giugno 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamnento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Editrice turistica, sede in Roma, (NID0012RM0004), unità di Roma per un massimo di 12 unità lavorative in CIGS (1 prepensionabili) per il periodo dal 1° dicembre 1999 al 31 maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4167

DECRETO 10 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. L'Unità editrice multimediale già Arca editrice de L'Unità, unità di Bologna, Firenze, Milano e Roma. (Decreto n. 27922).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del deceto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 1998 con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale, della ditta S.p.a. L'Unità editrice multimediale già Arca editrice de L'Unità;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 1998 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. L'Unità editrice multimediale già Arca editrice de L'Unità, sede di Roma, unità di Bologna (NID 9908BO0022), per un massimo di 12 unità lavorative in CIGS, Firenze (NID 9909FI0009), per un massimo di 6 unità lavorative in CIGS, (2 prepensionabili) Milano (NID 9903MI0114), per un massimo di 2 unità lavorative in CIGS, (2 prepensionabili) Roma (NID 9912RM0078), per un massimo di 10 unità lavorative in CIGS (16 prepensionabili), per il periodo dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4178

DECRETO 10 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di Ferno, unità di Ferno. (Decreto n. 27923).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta Manifattura di Ferno;

Visto il il decreto ministeriale datato 6 agosto 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 23 gennaio 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Manifattura di Ferno tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 27216 del 20 ottobre 1999 con il quale è stata concessa la proroga del trattamento in questione per il periodo 22 ottobre 1998-11 gennaio 1999, anziché dal 12 luglio 1998 in quanto la domanda risultava presentata oltre i termini previsti dalla norma;

Considerato che la società ha dichiarato di aver presentato nei termini l'istanza in questione, per mezzo raccomandata della quale ha trasmesso relativa ricevuta datata 24 agosto 1998;

Vista la nota del 25 gennaio 2000 con la quale la direzione provinciale del lavoro di Varese conferma quanto dichiarato dalla società;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento e pertanto, di annullare e sostituire il predetto decreto ministeriale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, a seguito dell'approvazione del programma di crisi anziendale,

intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di Ferno, con sede in Milano (già Ferno) (Varese), unità di Ferno (Varese), per un massimo di 102 unità lavorative, per il periodo dal 12 luglio 1998 all'11 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1998 con decorrenza 12 luglio 1998;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 ottobre 1999, n. 27216.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verificata il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni termporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4177

DECRETO 10 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Modinform - Gruppo Olivetti, unità di Marcianise. (Decreto n. 27924).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, concertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Modinform - Gruppo Olivetti, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 marzo 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 5 marzo 1999, e successivi, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 30 giugno 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 marzo 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Modinform - Gruppo Olivetti, con sede in Marcianise (Caserta), unità di Marcianise (Caserta) (NID 9715CE0009), per un massimo di 247 unità lavorative, per il periodo dal 30 dicembre 1998 al 29 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1999 con decorrenza 30 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4176

DECRETO 10 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Legnochimica, unità di Rende. (Decreto n. 27925).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Legnochimica, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 13 luglio 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Legnochimica, con sede in Pamparato (Cuneo), unità di Rende (Cosenza) (NID 9818CS0003), per un massimo di 41 unità lavorative, per il periodo dal 13 aprile 1998 al 12 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata l'8 maggio 1998 con decorrenza 13 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4175

DECRETO 10 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.p.a. Alures (Gruppo Alumix), unità di Novara. (Decreto n. 27926).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.c.p.a. Alures (Gruppo Alumix), tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.p.a. Alures (Gruppo Alumix), con sede in Portoscuso, località Portovesme (Cagliari), unità di Novara, per un massimo di 26 unità lavorative, per il periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata presentata il 15 marzo 1995 con decorrenza 13 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2000.

Il direttore generale: DADDI

00A4174

DECRETO 10 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, unità di Fratte. (Decreto n. 27927).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale relativo alla proroga complessa, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 giugno 1999 al 2 giugno 2000 della S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale datato 6 ottobre 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 7 ottobre 1999 con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per il semestre dal 3 giugno 1999 al 2 dicembre 1999;

Vista l'istanza della summenzionata ditta tendente ad ottenere la proroga del citato trattamento per ristruttuzione aziendale in favore dei lavoratori interessati per il successivo semestre decorrente dal 3 dicembre 1999;

Considerato che dalla documentazione istruttoria agli atti, relativa alla proroga semestrale decorrente dal 3 dicembre 1999, non risultava ancora concesso il finanziamento della regione Campania, ritenuto fondamentale e propedeutico all'inizio dei lavori programmati, così da consentire la riassunzione di tutto il personale entro l'arco temporale riguardato dalla suddetta proroga;

Preso atto di quanto comunicato in data 23 febbraio 2000, dalla prefettura di Salerno, sulla base delle notizie fornite con nota in pari data dalla giunta regionale della Campania, in ordine alla definizione dell'iter istruttorio della richiesta di finanziamento per la costruzione del previsto impianto;

Visto quanto riferito dalla direzione provinciale competente per territorio con nota del 28 febbraio 2000 in relazione al positivo esito della vicenda di cui trattasi;

Considerato, pertanto, che l'azienda è ormai nella condizione di poter dare immediato avvio ai lavori di costruzione del citato impianto;

Ritenuto sulla base di tutto quanto precede, di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 ottobre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno con sede in Salerno, unità di Fratte (Salerno) (NID 9915SA0012), per un massimo di 314 unità lavorative, per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1999 con decorrenza 3 dicembre 1999.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4173

DECRETO 10 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vitrociset, unità di Macchiareddu, Napoli e Roma. (Decreto n. 27928).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Vitrociset, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 13 maggio 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 17 maggio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° dicembre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 22 aprile 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vitrociset, con sede in Roma, unità di: Macchiareddu (Cagliari) (NID 9820CA0103) per un massimo di 10 unità lavorative; Napoli (NID 9915NA0001) per un massimo di 2 unità lavorative; Roma (NID 9812RM0115) per un massimo di 80 unità lavorative per il periodo dal 1° dicembre 1998 al 31 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1998 con decorrenza 1° dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4172

DECRETO 10 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aelettronica, unità di Trezzano sul Naviglio. (Decreto n. 27929).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 64295 del 6 aprile 1999 pronunciata dal tribunale di Milano che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Aelettronica;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 6 aprile 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. Aelettronica, sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) unità di Trezzano sul Naviglio (Milano) (NID 9903MI0102) per un massimo di 10 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1999 al 5 ottobre 1999.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 6 ottobre 1999 al 5 aprile 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Roma, 10 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4171

DECRETO 10 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Padovani, unità di Caresanablot, Cusago, Monasterolo di Savigliano e San Secondo di Pinerolo. (Decreto n. 27930).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Padovani tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 30 marzo 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 7 settembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Padovani con sede in Cusago (Milano) unità di Caresanablot (Vicenza) per un massimo di 6 unità lavorative; Cusago (Milano) (MID 9903MI0044) per un massimo di 20 unità lavorative; Monasterolo di Savigliano (Cuneo) (NID 9901CN0005) per un massimo di 2 unità lavorative; S. Secondo di Pinerolo (Torino) (NID 9901TO0025) per un massimo di 13 unità lavorative, per il periodo dal 7 marzo 1999 al 4 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 aprile 1999 con decorrenza 7 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentase mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4170

DECRETO 10 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lavanderia Val Vibrata, unità di Nereto. (Decreto n. 27931).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4 relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Lavanderia Val Vibrata inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 16 novembre 1998, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 15 ottobre 1998 e 19 ottobre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore lavanderie industriali applicato a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavortori pari a 32 unità, su un organico complessivo di 36 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 19 ottobre 1998 al 18 ottobre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lavanderia Val Vibrata con sede in Nereto, unità di Nereto (Teramo) (NID 9813000014), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 32 unità, su un organico complessivo di 36 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato - nell'ambito di quanto disposto dallo art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lavanderia Val Vibrata - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4169

DECRETO 10 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emmegi agro-industriale, unità di Termini Imerese. (Decreto n. 27932).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Emmegi agro-industriale inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 9 settembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale in data 7 febbraio 2000;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 22 luglio 1998 e 23 dicembre 1999 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 1° agosto 1998, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria derivati agrumi applicato a 18 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 108, su un organico complessivo di 114 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1999 al 31 luglio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emmegi agro-industriale con sede in Collecchio (Parma) unità di Termini Imerese, (Palermo) (NID 9919000013), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 18 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 108 unità, su un organico complessivo di 114 unità.

Art. 2.

Sono esclusi dal trattamento di integrazione salariale i lavoratori per i quali la riduzione di orario ha riguardato periodi plurimensili;

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato - nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emmegi agro-industriale - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4168

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 marzo 2000.

Autorizzazione all'organismo CENPI - Consorzio europeo di normalizzazione e prevenzione infortuni al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista l'istanza del 23 novembre 1999, protocollo n. 757911, con la quale l'organismo CENPI - Consorzio europeo di normalizzazione e prevenzione infortuni, con sede in via del Casale di San Basilio, 9 - 00156 Roma, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo CENPI - Consorzio europeo di normalizzazione e prevenzione infortuni, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo CENPI - Consorzio europeo di normalizzazione e prevenzione infortuni, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo CENPI - Consorzio europeo di normalizzazione e prevenzione infortuni, è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

Allegato *V* - Esame CE del tipo (modulo *B,* limitatamente alla lettera B);

Allegato *VI* - Esame finale;

Allegato *X* - Verifica di unico prodotto (Modulo *G*).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A4148

DECRETO 24 marzo 2000.

Autorizzazione all'organismo Etruria certificazioni S.n.c. al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista l'istanza del 3 novembre 1999, protocollo n. 7578551, con la quale l'organismo Etruria certificazioni S.c.n., con sede in via Ippolito Rossellini, 112 - 56100 Pisa, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo Etruria certificazioni S.n.c., soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo Etruria certificazioni S.n.c., ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Etruria certificazioni S.n.c., è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

Allegato *V* - Esame CE del tipo (modulo *B*, limitatamente alla lettera B);

Allegato *VI* - Esame finale;

Allegato *X* - Verifica di unico prodotto (modulo *G*).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A4149

DECRETO 24 marzo 2000.

Autorizzazione all'organismo I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l. al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista l'istanza del 31 maggio 1999 protocollo n. 757396 con la quale l'organismo I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l., con sede in via Ischia, 16 - 39100 Bolzano, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l., soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l., ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidene della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l., è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

Allegato V - Esame CE del tipo (modulo *B*, limitatamente alla lettera B);

Allegato VI - Esame finale;

Allegato X - Verifica di unico prodotto (modulo *G*).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A4150

DECRETO 29 marzo 2000.

Iscrizione dell'«Associazione movimento consumatori», di Milano, nell'elenco delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori ed utenti rappresentative a livello nazionale.

IL DIRETTORE
DELLA DIVISIONE III
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE E TUTELA DEL MERCATO

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, cosi come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto direttoriale del 30 novembre 1999 con il quale l'Associazione movimento consumatori con sede legale in Milano è stata iscritta in via provvisoria fino al 31 dicembre 1999 ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 30 luglio 1998, n. 281;

Visto l'art. 7, comma 5 del decreto ministeriale del 19 gennaio 1999, n. 20, che stabilisce la possibilità di iscrizione alle associazioni che, iscritte provvisoriamente all'elenco di cui all'art. 5 della predetta legge e automaticamente decadute il 1º gennaio 2000, abbiano conseguito dopo tale data il requisito numerico carente;

Acquisita la domanda presentata in data 17 marzo 2000 alla Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato - Divisione III - Tutela del consumatore con la quale l'Associazione movimento consumatori, con sede legale in via Carlo Maria Maggi n. 14, Milano, ha chiesto la reiscrizione all'elenco di cui all'art. 5 della predetta legge n. 281/1998;

Vista la nota n. 1252115 del 21 marzo 2000, con la quale la Divisione III ha avviato l'istruttoria e ha nominato quale funzionario istruttore La Rocca Margherita;

Esaminata la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 20/1999 citato;

Vista la relazione conclusiva della fase istruttoria del funzionario incaricato;

Ritenuto che, in base alla documentazione prodotta, l'Associazione istante risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dalla citata legge n. 281/1998;

Decreta:

L'Associazione movimento consumatori con sede legale in Milano è iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 5 della medesima legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2000

Il direttore: D'ALESSANDRO

00A4151

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 marzo 2000.

Iscrizione di talune varietà di specie ortive nel relativo Registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pub-

bliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 dicembre 1999 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nei relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella riunione del 18 gennaio 2000;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni proposte;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 e decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard».

Specie e Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Peperone:	
Rodeo	Olter S.r.l., Corso Venezia 93 - 14100 Asti
Pomodoro:	
Corrida	Olter S.r.l., Corso Venezia 93 - 14100 Asti
Rossini	Olter S.nl., Corso Venezia 93 - 14100 Asti

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2000

Il direttore generale: DI SALVO

00A4029

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 13 marzo 2000.

Invaso sul Liscia a Calamaiu. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000. (Ordinanza n. 187).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995, con la quale il presidente della Giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 30 giugno 2000;

Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione di uno studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto redigendo uno studio riguardante tra l'altro anche il serbatoio sul Liscia a Calamaiu;

Atteso che sulla base di tale studio, con ordinanza n. 126 del 5 dicembre 1998, è stato approvato il modello di regolazione dell'invaso sul Liscia a Calamaiu ed al contempo approvato il volume erogabile annualmente pari a 33 Mmc con volume di invaso utile autorizzato pari a 52,9 Mmc e, pari a 42 Mmc con volume di invaso utile autorizzato pari a 104 Mmc;

Atteso che gli eventi climatici degli scorsi mesi sono stati particolarmente siccitosi e si è reso conseguentemente necessario verificare lo stato delle disponibilità al fine di programmare le risorse fino alla data del 31 dicembre 2000;

Atteso che a tale scopo si è svolta, presso l'ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, una prima riunione tecnico preparatoria in data 1° marzo 2000 alla quale hanno preso parte:

l'assessorato regionale dell'agricoltura;

l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

l'assessorato regionale dell'industria;

l'assessorato regionale dei lavori pubblici;

l'Ente autonomo del Flumendosa (E.A.F.);

l'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.);

il consorzio di bonifica della Gallura;

i componenti di espressione regionale della Commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica;

Atteso che in data 3 marzo 2000 si è tenuto un ulteriore incontro di approfondimento conclusivo presso il commissario governativo, al termine del quale è stata elaborata ed approvata una scheda di sintesi dell'esito dell'istruttoria svolta, nella quale è contenuta un'analisi delle risorse disponibili nell'invaso di che trattasi ed un riparto delle stesse, per i vari usi fino al 31 dicembre 2000;

Atteso che la scheda suddetta riporta, con riferimento all'invaso sul Liscia a Calamaiu, la situazione sottoindicata:

	Valori in milioni di mc
Volume invasato al 1° marzo 2000	36,3
Volume derivabile stimato dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000	31,8

(ivi compresi gli afflussi naturali stimati dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000 e dedotte le perdite, dovute ad evaporazione e la scorta minima vitale da assicurare per il potabile al 31 dicembre 2000);

Attesa l'opportunità di effettuare mensilmente una ricognizione dello stato delle risorse al fine di modulare tempestivamente il riparto disposto con la presente ordinanza, in funzione dell'andamento positivo o negativo del bilancio idrico verificato al 1° marzo 2000;

Ordina
con decorrenza immediata:

Art. 1.

1. È vincolato, con effetto immediato, sino al 31 dicembre 2000, un volume di risorsa idrica pari a 7,5 Mmc, disponibile sul Liscia a Calamaiu al fine di garantire, una scorta minima di risorsa idrica sufficiente a soddisfare il fabbisogno civile per almeno tre mesi.

Art. 2.

1. È disposta, sulla base degli esiti dell'istruttoria e degli incontri di cui in premessa, la seguente ripartizione, fino alla data del 31 dicembre 2000, delle seguenti risorse derivabili dal serbatoio sul Liscia a Calamaiu:

	Valori in milioni di mc
usi civili	25
usi irrigui	4,3
usi industriali	2,5
totale erogazione sul Liscia a Calamaiu dal 1° marzo al 31 dicembre 2000	31,8

Art. 3.

1. La regione autonoma della Sardegna provvederà, con la massima urgenza, ad attivare tutti i procedimenti volti all'applicazione dell'art. 22, del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 (Tutela quantitativa delle risorse e risparmio idrico), con particolare urgenza e priorità per quanto previsto dal comma 6 dell'art. 22 stesso, allo scopo di perseguire la tutela quantitativa delle risorse idriche mediante prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della risorse stesse, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 13 marzo 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A4131

ORDINANZA 13 marzo 2000.

Sistema idrico del Govossai-Olai. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000. Ente gestore: Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai. (Ordinanza n. 188).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409, in data 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424, in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predena ordinanza 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 30 giugno 2000;

Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione di uno studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto redigendo uno studio riguardante tra l'altro anche il serbatoio del Govossai;

Atteso che sulla base di tale studio, con ordinanza n. 121 del 5 dicembre 1998, è stato approvato il modello di regolazione delle risorse idriche disponibili dell'invaso del Govossai ed al contempo approvato il volume erogabile annualmente pari a 7 Mmc;

Atteso che gli eventi climatici degli scorsi mesi sono stati particolarmente siccitosi e si è reso conseguentemente necessario verificare lo stato delle disponibilita al fine di programmare le risorse fino alla data del 31 dicembre 2000;

Atteso che a tale scopo si è svolta, presso l'ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, una prima riunione tecnico preparatoria in data 1° marzo 2000 alla quale hanno preso parte:

l'assessorato regionale dell'agricoltura;

l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

l'assessorato regionale dell'industria;

l'assessorato regionale dei lavori pubblici;

l'Ente autonomo del Flumendosa (E.A.F.);

l'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.);

il consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai;

i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica;

Atteso che in data 3 marzo 2000 si è tenuto un ulteriore incontro di approfondimento conclusivo presso il commissario governativo, al termine del quale è stata elaborata ed approvata una scheda di sintesi dell'esito dell'istruttoria svolta, nella quale è contenuta un'analisi delle risorse disponibili nell'invaso di che trattasi ed un riparto delle stesse, fino al 31 dicembre 2000;

Atteso che la scheda suddetta riporta, con riferimento all'invaso del Govossai, la situazione sottoindicata:

	Valori in milioni di mc
Volume invasato al 1° marzo 2000	3,4
Volume derivabile stimato dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000 .... *(ivi compresi gli afflussi naturali stimati dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000 e dedotte le perdite, dovute ad evaporazione);*	7,4

Atteso che il fabbisogno idrico complessivo della citta di Nuoro e dei comuni serviti dall'acquedotto del Govossai è pari a circa 13 Mmc e che pertanto viene evidenziato un deficit di 5,6 Mmc;

Atteso che la grave situazione desumibile dai dati predetti impone l'adozione di opportune misure dirette ad assicurare un razionale ed equilibrato utilizzo delle risorse al momento disponibili;

Atteso che la scheda di sintesi degli esiti istruttori sopra richiamata reca l'individuazione delle misure predette ed il riparto delle risorse derivabili dal sistema sulla base della situazione attuale;

Attesa la necessità di adottare, con immediatezza, le misure in parola;

Attesa l'opportunità di effettuare mensilmente una ricognizione dello stato delle risorse al fine di modulare tempestivamente le misure disposte con la presente ordinanza, in funzione dell'andamento positivo o negativo del bilancio idrico verificato al 1° marzo 2000.

Ordina
con decorrenza immediata:

Art. 1.

1. In relazione allo stato attuale delle risorse idriche disponibili per usi civili pari a 7,4 Mmc, che impone un consistente risparmio di risorsa al fine di consentire almeno parzialmente l'alimentazione potabile, il Consorzio del Govossai ed i comuni gestori delle proprie reti idriche alimentate dagli invasi del Govossai e dell'Olai, provvederanno, con effetto immediato, a limitare l'erogazione dell'acqua per usi civili entro un arco orario giornaliero non superiore alle 12 ore.

Art. 2.

1. Il Consorzio del Govossai provvederà con la massima urgenza ad individuare gli interventi rapidamente attuabili per incrementare l'erogabilità del sistema ivi compresi gli interventi sulla diga dell'Olai richiesti dal Servizio nazionale dighe al fine di ottenere l'incremento dell'invaso temporaneo della diga di Olai.

Art. 3.

1. La regione autonoma della Sardegna provvederà, con la massima urgenza, ad attivare tutti i procedimenti volti all'applicazione dell'art. 22 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 (Tutela quantitativa delle risorse e risparmio idrico), con particolare urgenza e priorità per quanto previsto dal comma 6 dell'art. 22 stesso, allo scopo di perseguire la tutela quantitativa delle risorse idriche mediante prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della risorse stesse, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Art. 4.

Con successiva ordinanza, ove il monitoraggio mensile registrasse in futuro un andamento positivo o negativo del bilancio idrico rispetto a quello stimato alla data del 1 marzo 2000, si provvederà a rimodulare tempestivamente le determinazioni assunte con la presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 13 marzo 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A4132

ORDINANZA 13 marzo 2000.

Invaso di Bau Pressiu. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000. Ente gestore: ESAF. (Ordinanza n. 189).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409, in data 28 giugno 1995, con la quale il presidente della Giunta regionale è stato nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 30 giugno 2000;

Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione di uno studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto redigendo uno studio riguardante tra l'altro anche il serbatoio del Bau Pressiu;

Atteso che sulla base di tale studio, con ordinanza n. 125 del 5 dicembre 1998, è stato approvato il modello di regolazione delle risorse idriche disponibili dell'invaso del Bau Pressiu ed al contempo approvato il volume erogabile annualmente pari a 2,9 Mmc;

Atteso che gli eventi climatici degli scorsi mesi sono stati particolamente siccitosi e si è reso conseguentemente necessario verificare lo stato delle disponibilità al fine di programmare le risorse fino alla data del 31 dicembre 2000;

Atteso che a tale scopo si è svolta, presso l'ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, una prima riunione tecnico preparatoria in data 1° marzo 2000 alla quale hanno preso parte:

l'assessorato regionale dell'agricoltura;

l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

l'assessorato regionale dell'industria;

l'assessorato regionale dei lavori pubblici;

l'Ente autonomo del Flumendosa (B.A.F.);

l'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.);

i componenti di espressione regionale della Commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica;

Atteso che in data 3 marzo 2000 si è tenuto un ulteriore incontro di approfondimento conclusivo presso il commissario governativo, al termine del quale è stata elaborata ed approvata una scheda di sintesi dell'esito dell'istruttoria svolta, nella quale è contenuta un'analisi delle risorse disponibili nell'invaso di che trattasi ed un riparto delle stesse, per i vari usi fino al 31 dicembre 2000;

Atteso che la scheda suddetta riporta, con riferimento all'invaso del Bau Pressiu, la situazione sottoindicata:

	Valori in milioni di mc
Volume invasato al 1° marzo 2000	2,8
Volume derivabile stimato dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000	8,0
(ivi compresi gli afflussi naturali stimati dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000 il volume di 6,2 Mmc da prelevare dal sistema del Flumendosa Campidano Cixerri, dedotte le perdite dovute ad evaporazione, e la scorta minima vitale da osservare per il potabile al 31 dicembre 2000)	

Atteso che il fabbisogno idrico complessivo dei centri serviti dall'acquedotto del Sulcis è infatti pari a circa 8 Mmc e che pertanto viene evidenziato un deficit di 6,2 Mmc;

Atteso che tale volume può essere trasferito dal sistema del Flumendosa attraverso l'invaso sul Cixerri (Genna Is Abis);

Atteso che la grave situazione desumibile dai dati predetti impone l'adozione di opportune misure dirette ad assicurare un razionale ed equilibrato utilizzo delle risorse al momento disponibili;

Attesa l'opportunità di effettuare mensilmente una ricognizione dello stato delle risorse al fine di modulare tempestivamente il riparto disposto con la presente ordinanza, in funzione dell'andamento positivo o negativo del bilancio idrico verificato al 1° marzo 2000.

Ordina
con decorrenza immediata:

Art. 1.

1. È vincolata, con effetto immediato, sino al 31 dicembre 2000, un volume di risorsa idrica pari a 1 Mmc, disponibile nel serbatoio del Bau Pressiu al fine di garantire, ove permanga l'attuale situazione e si confermi l'andamento fortemente siccitoso del corrente anno 2000, una scorta minima di risorsa idrica sufficiente a soddisfare il fabbisogno civile per almeno tre mesi.

Art. 2.

1. In relazione allo stato attuale delle risorse idriche disponibili, che impone un consistente risparmio al fine di consentire almeno parzialmente l'alimentazione potabile, l'ESAF ed i comuni gestori delle proprie reti idriche alimentate dall'invaso del Bau Pressiu, provvederanno, con effetto immediato, a limitare l'erogazione dell'acqua per usi civili entro un arco orario giornaliero non superiore alle 12 ore.

Art. 3.

Al fine di garantire quale integrazione di soccorso per l'approvvigionamento idrico del Sulcis il cui bilancio è fortemente deficitario, l'EAF è autorizzato ad erogare un volume pari a 6,2 Mmc di risorsa idrica per gli usi civili dell'acquedotto del Sulcis.

Art. 4.

1. La regione autonoma della Sardegna provvederà, con la massima urgenza, ad attivare tutti i procedimenti volti all'applicazione dell'art. 22 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 (Tutela quantitativa delle risorse e risparmio idrico), con particolare urgenza e priorità per quanto previsto dal comma 6 dell'art. 22 stesso, allo scopo di perseguire la tutela quantitativa delle risorse idriche mediante prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della risorse stesse, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Art. 5.

Con successiva ordinanza, ove il monitoraggio mensile registrasse in futuro un andamento positivo o negativo del bilancio idrico rispetto a quello stimato alla data del 1° marzo 2000, si provvederà a rimodulare tempestivamente le determinazioni assunte con la presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 13 marzo 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A4133

ORDINANZA 13 marzo 2000.

Sistema Coghinas. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000. Ente gestore: ENEL S.p.a. (Ordinanza n. 190).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409, in data 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424, in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 30 giugno 2000;

Atteso che gli eventi climatici degli scorsi mesi sono stati particolamente siccitosi e si è reso conseguentemente necessario verificare lo stato delle disponibilità al fine di programmare le risorse fino alla data del 31 dicembre 2000;

Atteso che a tale scopo si è svolta, presso l'ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, una prima riunione tecnico preparatoria in data 1° marzo 2000 alla quale hanno preso parte:

l'assessorato regionale dell'agricoltura;

l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

l'assessorato regionale dell'industria;

l'assessorato regionale dei lavori pubblici;

l'Ente autonomo del Flumendosa (E.A.F.);

l'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.);

il Consorzio di bonifica della Nurra;

i componenti di espressione regionale della Commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica;

Atteso che in data 3 marzo 2000 si è tenuto un ulteriore incontro di approfondimento conclusivo presso il commissario governativo, al termine del quale è stata elaborata ed approvata una scheda di sintesi dell'esito dell'istruttoria svolta, nella quale è contenuta un'analisi delle risorse disponibili negli invasi di che trattasi e l'utilizzo delle stesse, fino al 31 dicembre 2000;

Atteso che la scheda suddetta riporta, con riferimento all'invaso sul Coghinas a Muzzone e Casteldoria, la situazione sottoindicata:

	Valori in milioni di mc
Volume invasato al 1° marzo 2000	78
Volume derivabile stimato dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000	93
(ivi compresi gli afflussi naturali stimati dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000 e dedotte le perdite, dovute ad evaporazione e la scorta minima vitale da assicurare per il potabile al 31 dicembre 2000)	

Atteso che detti volumi debbono essere vincolati per gli usi di valle e pertanto l'utilizzazione idroelettrica deve essere subordinata alle richieste irrigue potabili, irrigui ed industriali;

Attesa l'opportunita di effettuare mensilmente una ricognizione dello stato delle risorse al fine di modulare tempestivamente il riparto disposto con la presente ordinanza, in funzione dell'andamento positivo o negativo del bilancio idrico verificato al 1° marzo 2000.

Ordina
con decorrenza immediata:

Art. 1.

1. È vincolata, con effetto immediato, sino al 31 dicembre 2000, un volume di risorsa idrica del sistema Coghinas pari a 14 Mmc, al fine di garantire, ove permanga l'attuale situazione e si confermi l'anda-

mento fortemente siccitoso del corrente anno 2000, una scorta minima di risorsa idrica sufficiente a soddisfare il fabbisogno civile per almeno tre mesi.

Art. 2.

1. È disposta, sulla base degli esiti dell'istruttoria e degli incontri di cui in premessa, la seguente ripartizione, fino alla data del 31 dicembre 2000, delle seguenti risorse derivabili dal sistema del Coghinas:

	Valori in milioni di mc
usi civili	48
usi industeiali	25
usi irrigui	20
totale erogazione dal Coghinas dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000	93

Art. 3.

1. La regione autonoma della Sardegna provvederà, con la massima urgenza, ad attivare tutti i procedimenti volti all'applicazione dell'art. 22 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 (Tutela quantitativa delle risorse e risparmio idrico), con particolare urgenza e priorità per quanto previsto dal comma 6 dell'art. 22 stesso, allo scopo di perseguire la tutela quantitativa delle risorse idriche mediante prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della risorse stesse, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Art. 4.

Con successiva ordinanza, ove il monitoraggio mensile registrasse in futuro un andamento positivo o negativo del bilancio idrico rispetto a quello stimato alla data del 1° marzo 2000, si provvederà a rimodulare tempestivamente le determinazioni assunte con la presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 13 marzo 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A4134

ORDINANZA 13 marzo 2000.

Sistema Temo-Cuga. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000. Ente gestore: Consorzio di bonifica della Nurra. (Ordinanza n. 191).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409, in data 28 giugno 1995, con la quale il presidente della Giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424, in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 30 giugno 2000;

Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione di uno studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto redigendo uno studio riguardante tra l'altro anche il sistema del Temo-Cuga;

Atteso che sulla base di tale studio, con ordinanza n. 127 del 5 dicembre 1998, è stato approvato il modello di regolazione del sistema Temo-Cuga ed al contempo approvato il volume erogabile annualmente pari a 33 Mmc;

Atteso che gli eventi climatici degli scorsi mesi sono stati particolarmente siccitosi e si è reso conseguentemente necessario verificare lo stato delle disponibilità al fine di programmare le risorse fino alla data del 31 dicembre 2000;

Atteso che a tale scopo si è svolta, presso l'ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, una prima riunione tecnico preparatoria in data 1° marzo 2000 alla quale hanno preso parte:

l'assessorato regionale dell'agricoltura

l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente

l'assessorato regionale dell'industria

l'assessorato regionale dei lavori pubblici

l'Ente autonomo del Flumendosa (E.A.F.)

l'Ente sardo acquedoni e fognature (E.S.A.F.)

il Consorzio di bonifica della Nurra

i componenti di espressione regionale della Commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica;

Atteso che in data 3 marzo 2000 si è tenuto un ulteriore incontro di approfondimento conclusivo presso il

commissario governativo, al termine del quale è stata elaborata ed approvata una scheda di sintesi dell'esito dell'istruttoria svolta, nella quale è contenuta un'analisi delle risorse disponibili negli invasi di che trattasi e l'utilizzo delle stesse, fino al 31 dicembre 2000;

Atteso che dalla citata scheda si evince che i fabbisogni annui per uso potabile dell'acquedotto per Alghero e per il Marghine Planargia sono pari a 17 Mmc annui e che il fabbisogno per uso irriguo della Nurra è pari a 40 Mmc annui;

Atteso che dalla citata scheda risulta che le risorse disponibili sono sufficienti a garantire esclusivamente l'alimentazione potabile dei centri collegati all'acquedotto di Alghero e del Marghine Planargia per dieci mesi con un'erogazione ridotta del 20% rispetto al fabbisogno;

Atteso che la scheda suddetta riporta, con riferimento agli invasi del Temo a Monteleone Roccadoria e del Cuga a Nuraghe Anentu, la situazione sottoindicata:

	Valori in milioni di mc
Volume invasato al 1° marzo 2000	6,6
Volume derivabile stimato dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000	11,6
(ivi compresi gli afflussi naturali stimati dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000, un volume di acque morte pari a 4 Mcm ed al netto delle perdite dovute ad evaporazione)	

Atteso che la domanda idropotabile annua di Alghero e del Marghine Planargia dal sistema Temo-Cuga è pari a 17 Mmc e che, conseguentemente,per soddisfare le esigenze idropotabili sino al 31 dicembre 2000 sarebbero necessari 14,6 Mmc, viene evidenziato un deficit pari a 3,1 Mmc che comporta una restrizione nelle erogazioni pari al 20%;

Attesa l'opportunità di effettuare mensilmente una ricognizione dello stato delle risorse al fine di modulare tempestivamente le misure ed il riparto, disposti con la presente ordinanza, in flinzione dell'andamento positivo o negativo del bilancio idrico verificato al 1° marzo 2000.

Ordina
con decorrenza immediata:

Art. 1.

1. È vincolata, con effetto immediato, sino al 31 dicembre 2000, l'intera risorsa idrica disponibile del sistema Temo-Cuga pari a 11,6 Mmc, (compresi e Mmc di acque morte) per gli usi potabili di Alghero e dell'acquedotto del Marghine Planargia al fine di garantire almeno la parziale alimentazione potabile, ove permanga l'attuale situazione e si confermi l'andamento fortemente siccitoso del corrente anno 2000.

2. La regione autonoma della Sardegna provvederà all'adozione dei provvedimenti volti al reperimento delle risorse finanziarie eventualmente necessarie a compensare gli eventuali sovraccosti di gestione del sistema Temo-Cuga conseguenti alla mancata disponibilità di risorsa idrica per uso irriguo, essendo l'intero volume della risorsa stessa assegnato al prioritario uso civile.

Art. 2.

1. Gli eventuali maggiori afflussi rispetto a quelli stimati alla data del 31 dicembre 2000 sono vincolati per l'uso potabile fino al raggiungimento di un volume di 14,16 Mmc complessivi.

2. Qualora gli affiussi si dimostrassero superiori rispetto al predetto volume di 14,16 Mmc saranno interamente destinati all'uso irriguo.

Art. 3.

1. In relazione allo stato delle risorse idriche disponibili l'ESAF e i comuni gestori delle proprie reti idriche alimentate dal sistema Temo-Cuga, provvederanno, con effetto immediato, a limitare l'erogazione dell'acqua per usi civili entro l'arco orario giornaliero necessario per effettuare la riduzione stabilita del 20%.

Art. 4

1. Stante l'altissimo rischio per l'approvvigionamento potabile a cui è sottoposto il sistema, l'ESAF ed il Consorzio di bonifica della Nurra effettueranno un monitoraggio continuo sullo stato delle risorse e sui consumi, riferendone tempestivamente al commissario governativo per l'emergenza idrica.

Art. 5.

1. La regione autonoma della Sardegna provvederà, con la massima urgenza, ad attivare tutti i procedimenti volti all'applicazione dell'art. 22, del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 (Tutela quantitativa delle risorse e risparmio idrico), con particolare urgenza e priorità per quanto previsto dal comma 6 dell'art. 22 stesso, allo scopo di perseguire la tutela quantitativa delle risorse idriche mediante prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della risorse stesse, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Art. 6.

Con successiva ordinanza, ove il monitoraggio mensile registrasse in futuro un andamento positivo o negativo del bilancio idrico rispetto a quello stimato alla data del 1° marzo 2000, si provvederà a rimodulare tempestivamente le determinazioni assunte con la presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 13 marzo 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A4135

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000.

Convenzione n. 199 - Recupero centri storici e valorizzazione dei beni ambientali della comunità montana del Pollino. Perizia di variante e proroga. (Deliberazione n. 9/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 199/1990 stipulata, in data 10 marzo 1992, tra l'agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno e la comunità montana del Pollino, regolante il finanziamento di L. 15.500 milioni per la realizzazione del progetto integrato per il recupero dei centri storici e valorizzazione dei beni ambientali della Comunità montana del Pollino - I lotto;

Vista la perizia di variante, approvata con deliberazione di giunta della comunità n. 47 del 16 aprile 1999 che prevede opere di completamento del recupero di Palazzo Attademo ed integrazioni dell'area attrezzata esterna al centro canonistico;

Considerato che detta perizia rappresenta rielaborazione di una precedente proposta di variante, con esclusione dell'intervento di recupero della chiesa di S. Teodoro in comune di Laino Castello ritenuto dall'unità di valutazione, con relazione del 16 dicembre 1998, non indispensabile per la funzionalità e fruibilità dell'opera;

Vista la nota n. 3638 del 21 dicembre 1999, con la quale l'ente attuatore ha chiesto l'approvazione della perizia in esame secondo la procedura prevista dall'art. 7 della L. 104/1995;

Vista la richiesta dell'ente attuatore di proroga della convenzione di otto mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, della relativa delibera;

Vista la nota n. 4297 del 1° febbraio 2000 con la quale l'unità di verifica ha confermato il parere, già espresso in data 1° aprile 1998, di conformità all'obiettivo di recupero dei centri storici pur riducendo alcuni lavori del progetto originario;

Vista la nota n. 5420 dell'8 febbraio 2000 con la quale l'unità di valutazione ha confermato il giudizio di indispensabilità, per la migliore funzionalità e fruibilità dell'opera, delle variazioni progettuali previste dalla perizia in esame, espresso con la citata relazione del 16 dicembre 1998;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante e il nuovo quadro economico della convenzione n. 199/1990 di seguito riportato;

2) di stabilire il termine di scadenza della convenzione in otto mesi dalla data d pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, della presente delibera.

Quadro economico (valori in milioni di lire)

Descrizione	Convenzione originaria	Aggiudicazione	Variante in esame
Lavori ed espropri	12.279	11.703	12.215
Imprevisti	604	1.168	512
Lievitazione prezzi	210	—	—
Spese generali	1.331	1.331	1.331
IVA	1.076	1.298	1.442
Totale	15.500	15.500	15.500

Roma, 15 febbraio 2000

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 31 marzo 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 324

00A4180

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000.

Integrazione del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1999 parte corrente. (Deliberazione n. 10/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto i nuovi criteri di riparto del fondo sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 143, della predetta legge n. 662/1996, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la con-

ferenza Stato-Regioni, l'assegnazione annuale, alle regioni e province autonome, delle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente, a titolo di acconto;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 6 agosto 1999 (*Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1999 n. 253 - serie generale) di riparto delle quote di parte corrente del Fondo sanitario nazionale per il 1999, che si richiama integralmente;

Vista la legge 19 novembre 1999, n. 435, concernente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato che ha integrato il finanziamento del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1999 della somma di lire 4.950 miliardi (euro 2.556.461.650,49);

Visto il decreto ministeriale del 22 novembre 1999 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la ripartizione in capitoli delle variazioni alle unità previsionali di base apportate dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999;

Vista la proposta del Ministero della sanità in data 17 gennaio 2000 di ripartizione tra le regioni, delle predette disponibilità finanziarie di lire 4.950 miliardi recate dalla legge 19 novembre 1999, n. 435, ad integrazione del finanziamento della spesa sanitaria per lo stesso anno;

Visto il decreto-legge n. 450/1998, convertito dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del piano sanitario nazionale 1998-2000;

Considerato che la regione Basilicata ha ricevuto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della predetta legge 39/1999, a titolo di acconto, per il finanziamento delle maggiori occorrenze finanziarie del servizio sanitario nazionale per gli anni 1995, 1996 e 1997, un importo superiore a quello spettante e che, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, tale eccedenza deve essere posta in detrazione in occasione del riparto del Fondo sanitario nazionale e contestualmente riassegnata a favore delle altre regioni per le stesse finalità della legge n. 39/1999;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 dicembre 1999;

Delibera:

A valere sulle disponibilità finanziarie del fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1999, è assegnata in favore delle regioni interessate la somma complessiva di lire 4.950 miliardi (euro 2.556.461.650,49), indicata in premessa, ad integrazione del finanziamento della spesa sanitaria per lo stesso anno, secondo il riparto indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Presidente delegato: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 326

INTEGRAZIONE F.S.N. ANNO 1999 - PARTE CORRENTE

(milioni di lire e di euro)

REGIONI	Integrazione F.S.N.	Conguaglio ex art. 3 comma 5 legge 39/99	Totale da assegnare	
			(milioni di lire)	(milioni di euro)
Piemonte	418.924	173	419.097	216,446
Valle d'Aosta				
Lombardia	844.650	351	845.001	436,407
Bolzano				
Trento				
Veneto	418.457	162	418.619	216,199
Friuli		16	16	0,008
Liguria	170.570	72	170.642	88,129
Emilia-Romagna	391.928	106	392.034	202,469
Toscana	348.095	56	348.151	179,805
Umbria	81.698	16	81.714	42,202
Marche	139.698	82	139.780	72,190
Lazio	484.130	439	484.569	250,259
Abruzzo	121.337	24	121.361	62,678
Molise	31.817	8	31.825	16,436
Campania	516.193	271	516.464	266,731
Puglia	363.950	106	364.056	188,019
Basilicata	56.352	-2.000	54.352	28,070
Calabria	188.171	58	188.229	97,212
Sicilia	267.466	2	267.468	138,136
Sardegna	106.564	58	106.622	55,066
TOTALE. . .	4.950.000		4.950.000	2.556,462

00A4181

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000.

Banca dati investimenti pubblici: Codifica. (Deliberazione n. 12/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, che prevede tra l'altro l'istituzione, nell'ambito di questo Comitato, di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) con il compito di fornire informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo;

Visto il successivo comma 5 del predetto art. 1 il quale prevede che l'attivazione MIP sia funzionale all'alimentazione di una banca dati, comune a tutte le amministrazioni, tenuta presso questo Comitato anche con l'utilizzazione del sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il testo aggiornato della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: «legge quadro in materia di lavori pubblici», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 1999;

Vista la propria delibera n. 134 del 6 agosto 1999 che ha fra l'altro istituito presso questo Comitato un apposito gruppo di coordinamento presieduto dal sottosegretario di Stato, segretario del CIPE, con il compito preliminare di procedere ad una ricognizione delle banche dati esistenti;

Visto lo schema di protocollo di intesa fra le Amministrazioni centrali e regionali per il raccordo organizzativo e metodologico dei Nuclei da costituire ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 144/1999 e della successiva direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999;

Tenuto conto che in data 19 ottobre 1999, è stato costituito l'Osservatorio dei lavori pubblici e sono stati altresì formalizzati i criteri di trasmissione dei dati informativi relativi agli appalti di lavori pubblici (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 15 dicembre 1999);

Tenuto altresì conto che, nell'ambito del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro-bilancio, sono state avviate due iniziative concernenti rispettivamente la banca dati relativa agli accordi di programma quadro ai fini del monitoraggio delle intese istituzionali di programma e la banca dati relativi ai progetti di investimento pubblico nell'ambito del programma operativo «Assistenza tecnica» del QCS 94-99 per la sperimentazione di una applicazione pilota nelle regioni dell'obiettivo 1;

Considerato che la ricognizione delle banche dati esistenti in materia di investimenti pubblici — demandata da questo Comitato all'apposito gruppo di coordinamento di cui ai punti 4, 5 e 6 della delibera n. 134 del 6 agosto 1999 — deve essere effettuata tenendo conto delle predette iniziative nel frattempo avviate;

Ritenuto necessario per una corretta impostazione della predetta banca dati prevedere un sistema di codifica unica per tutti gli investimenti pubblici;

Ritenuto opportuno affidare ad uno specifico gruppo di lavoro a carattere tecnico il compito di elaborare una proposta per la predetta codifica da sperimentare in via transitoria sulle opere pubbliche superiori a 20 miliardi di lire (10,329 Meuro);

Ritenuto altresì necessaria la partecipazione ai predetti lavori di un rappresentante regionale in seno al Comitato tecnico paritetico per la redazione del protocollo relativo ai nuclei previsti dall'art, 1 della predetta legge n. 144/1999;

Su proposta del Ministro dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Delibera:

1. *Codice identificativo degli investimenti pubblici.*

1.1 Al fine di consentire il coordinato avvio della banca dati comune a tutte le amministrazioni e funzionale al sistema di monitoraggio (MIP) indicato in premessa, tutti gli investimenti pubblici da realizzare nel territorio nazionale sono individuati da un codice identificativo sin dalla fase di avvio degli interventi.

1.2 Il codice di ogni singolo investimento è identico per tulle le amministrazioni, centrali o periferiche.

1.3 Ad ogni investimento deve corrispondere un solo codice e ad ogni codice deve corrispondere un solo investimento.

1.4 L'assegnazione del codice avviene su richiesta del soggetto attuatore dell'investimento pubblico, mediante apposita procedura informatica inserita nell'ambito del sistema informativo MIP.

1.5 Il sistema di codifica degli investimenti pubblici verrà attuato in due fasi: una prima fase sperimentale, della durata di 12 mesi, riguarderà le opere pubbliche di importo superiore a 20 miliardi di lire (10,329 Meuro); una seconda fase a regime nella quale la procedura di codifica sarà estesa a tutti gli investimenti pubblici, ivi incluse le agevolazioni di servizi ed attività produttive e comunque tutte le spese ammissibili al cofinanziamento di fondi strutturali comunitari e/o ricomprese negli strumenti di programmazione negoziata.

2. *Modalità operative del gruppo di coordinamento del MIP.*

Nell'ambito del Gruppo di coordinamento previsto al punto 4 della propria delibera n. 134 del 6 agosto 1999 sono istituiti due gruppi di lavoro, a carattere tecnico, coordinati da un esperto nominato dal Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, con il compito di approfondire le seguenti tematiche:

a) gruppo di lavoro per l'approfondimento tecnico delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici ricompresi nel MIP.

Il Gruppo, che presenterà una proposta a questo comitato entro il 31 maggio 2000, è composto da 3 rappresentanti del predetto Ministero (RGS, DPS, Segreteria CIPE) e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti: autorità di vigilanza sui lavori pubblici, conferenza permanente dei Presidenti regionali (assicurando il raccordo con il Comitato tecnico paratetico di cui alle premesse), ISTAT, Banca d'Italia. Ai lavori del Gruppo potranno essere chiamati a partecipare, quale supporto tecnico, CONSIP S.p.a e DPS SINIT.

b) Gruppo di lavoro per l'espletamento delle attività ricognitive delle banche dati esistenti, come previsto al punto 4 della delibera di questo Comitato n. 134 del 6 agosto 1999.

Tale ricognizione deve essere considerata propedeutica alle attività volte all'individuazione di un nucleo centrale di informazioni da porre a base dei dati del MIP, alla definizione della struttura del sistema, ai relativi meccanismi di funzionamento ed all'organizzazione complessiva.

Il Gruppo, che presenterà una proposta a questo Comitato entro il 30 giugno 2000, è composto da 3 rappresentanti del predetto Ministero (RGS, DPS, Segreteria CIPE) e da un rappresentante per ciascuno dei

seguenti soggetti: Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, Conferenza permanente dei Presidenti regionali, ISTAT, AIPA. Ai lavori del Gruppo potranno essere chiamati a partecipare, quale supporto tecnico, CONSIP S.p.a. e DPS SINIT.

c) Il coordinatore dei due Gruppi potrà organizzarne i lavori eventualmente per sottogruppi con la partecipazione delle Amministrazioni interessate.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Presidente delegato: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 325

00A4179

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 marzo 2000.

Disposizioni relative all'appendice all'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999. Servizi di interconnessione finalizzati all'offerta delle prestazioni di Carrier Preselection e di Service Provider Portability. (Deliberazione n. 3/00/CIR).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 28 marzo 2000.

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, nn. 7 e 8, della suddetta legge;

Vista la direttiva n. 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, concernente la «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Vista la direttiva n. 98/61/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva n. 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante il «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 1997;

Vista la comunicazione della commissione n. 98/C, n. 265/02, sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1999;

Vista la propria delibera n. 3/CIR/99, recante «Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione (Carrier Preselection)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

Vista l'appendice all'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999, inviata all'Autorità in data 28 gennaio 2000, ai sensi delle delibere n. 3/CIR/99 e n. 4/CIR/99 e concernente «Servizi di interconnessione finalizzati all'offerta delle prestazioni di Carrier Preselection e di Service Provider Portability»;

Sentita la società Telecom Italia;

Considerato quanto segue:

L'articolo 10, comma 1, della delibera n. 3/CIR/99 dell'Autorità individua gli aggregati di costo relativi alla prestazione della Carrier Preselection, da ripartire fra operatore di accesso e operatore preselezionato. In particolare la delibera individua i seguenti aggregati di costo:

a) costo di adeguamento del sistema;

b) costo per operatore;

c) costo per singola linea preselezionata.

La società Telecom Italia, in applicazione di quanto stabilito all'art. 10, comma 5, della delibera numero 3/CIR/99, ha inviato all'Autorità le condizioni tecnico-economiche relative alla prestazione di preselezione in data 28 gennaio 2000, nel rispetto dei termini previsti dalla delibera stessa. Telecom Italia, inoltre, quale operatore di accesso notificato come avente notevole forza di mercato, è tenuta al rispetto degli obblighi di orientamento al costo dei servizi offerti e al rispetto delle condizioni previste dalla delibera n. 3/CIR/99 dell'Autorità. L'Autorità verifica il rispetto di tali condizioni alla luce dei principi stabiliti agli articoli 10 e 11 della delibera n. 3/CIR/99. Il procedimento istruttorio di verifica delle condizioni tecniche ed economiche, nonchè la valutazione delle eventuali condizioni integrative di cui all'allegato VII della direttiva numero 97/33/Ce e all'allegato *D* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, è attualmente in corso.

In merito alle condizioni economiche, in aggiunta all'identificazione e valorizzazione degli aggregati di costo relativi ai servizi di carrier preselection di cui alle lett. *a), b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 10 della delibera n. 3/CIR/99, la società Telecom Italia ha inserito, nell'offerta relativa alle condizioni economiche del servizio di Carrier Preselection, un contributo annuo integrativo, giustificato dalla società come necessario «alla copertura del margine negativo sul servizio di accesso che residua mediamente sulla linea preselezionata».

Tale contributo non è in alcun modo previsto dalla delibera n. 3/CIR/99 come costo inerente alla prestazione. Infatti, i costi inerenti alla prestazione di Carrier Preselection e le modalità di recupero degli stessi nel rispetto di criteri di separazione contabile sono i soli chiaramente identificati dagli articoli 10 e 11 della delibera n. 3/CIR/99.

Il costo relativo al servizio di accesso non è imputabile in tutto o in parte né direttamente né indirettamente alla prestazione di Carrier Preselection e non può, quindi, essere incluso nel listino relativo alle condizioni economiche di offerta del servizio di Carrier Preselection. La stessa direttiva n. 98/61/CE, tra l'altro, afferma che «Le Autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinchè la determinazione dei prezzi di interconnessione relativi al servizio di preselezione sia basata sui costi e affinchè eventuali addebiti per il consumatore non finiscano per disincentivare il ricorso a tali possibilità».

Relativamente al meccanismo di ripartizione dei costi per la prestazione del servizio di carrier preselection, questi vanno ripartiti tra operatore di accesso e operatore preselezionatzo sulla base di quanto stabilito all'art. 10, comma 2, della delibera n. 3/CIR/99. In particolare:

il costo di adeguamento del sistema, come quota aggiuntiva alle tariffe di trasporto di traffico commutato in modalità preselezionata, in un arco temporale di norma non inferiore a tre anni;

il costo per operatore in modalità una *tantum* a carico dell'operatore preselezionato;

i costi per singola linea preselezionata a carico dell'operatore preselezionato, costi che, in ogni caso, non sono trasferibili sull'utente.

Anche con riferimento al meccanismo di ripartizione, Telecom Italia ha esteso gli aggregati di costo da ripartire tra operatori, attribuendo agli operatori preselezionati «il contributo integrativo per la copertura del margine negativo sul servizio di accesso», sulla base di un costo mensile per linea preselezionata e differenziato in relazione al contratto di abbonamento del cliente con l'operatore di accesso.

L'Autorità considera non giustificabile tale attribuzione avendo essa stessa determinato, al comma 1 dell'art. 3 della delibera n. 101/99, la non istituzione del meccanismo di ripartizione dell'eventuale deficit sull'accesso dell'operatore Telecom Italia con gli operatori di telecomunicazione interconnessi alla rete telefonica pubblica, previsto quale strumento provvisorio dall'art. 7, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.

L'Autorità ha completato le manovre di ribilanciamento su base tariffaria con la delibera n. 101/99. Con la delibera n. 171/99 si è passati ad un regime di prezzi, seppure vincolati per l'operatore dominante Telecom Italia sulla base di un meccanismo di *price cap*. Nell'ambito dell'orientamento al costo dei servizi di accesso e uso della rete pubblica di Telecom Italia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4-*quater* della direttiva n. 96/19/Ce e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, l'Autorità ha determinato con la delibera n. 101/99 la non istituzione del meccanismo di ripartizione del deficit di accesso sugli operatori interconnessi, ritenendo corretto un approccio basato sull'identificazione dei mercati rilevanti sotto il profilo geografico e del prodotto e separando, in tal senso, l'analisi concorrenziale dei mercati dei servizi intermedi e delle infrastrutture da quella dei servizi finali.

Ritenuto che:

non sia ammissibile la pubblicazione nell'appendice al listino di interconnessione di riferimento di Telecom Italia di eventuali costi derivanti dal servizio di accesso come parte dei costi sostenuti per il servizio di Carrier Preselection e di ripartire tali costi sull'operatore preselezionato;

sia da ritenersi disgiunta sotto il profilo regolamentare la problematica relativa alla regolamentazione dei prezzi dei servizi di telefonia aperta al pubblico di Telecom Italia rispetto ai costi della prestazione di Carrier Preselection.

Udita nella riunione del 23 febbraio 2000, la relazione del Commissario ing. Mario Lari ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Vista la decisione assunta, nella medesima riunione della Commissione del 23 febbraio 2000, in merito allo schema di provvedimento presentato dal relatore;

Udita la relazione conclusiva dell'ing. Mario Lari;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità dispone l'inammissibilità del contributo annuo integrativo per il servizio di accesso su linea preselezionata pubblicato nell'appendice all'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999, concernente «Servizi di interconnessione finalizzati all'offerta delle prestazioni di Carrier Preselection e di Service Provider Portability».

2. Telecom Italia è tenuta ad informare tempestivamente gli operatori interconnessi della presente deliberazione di inammissibilità.

La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino dell'Autorità.

Napoli, 28 marzo 2000

Il presidente: CHELI

00A4097

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

CIRCOLARE 7 marzo 2000, n. **DAS/III/1335/VOL.**

Modalità per la presentazione di progetti di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d)*, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

La presente circolare regolamenta requisiti e modalità di partecipazione al finanziamento di progetti elaborati da organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali di volontariato di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ed aventi il fine di far fronte ad emergenze sociali, nonché di favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I progetti saranno esaminati e valutati secondo i criteri contenuti nella presente circolare; per il finanziamento di quelli che verranno dichiarati ammissibili verrà utilizzato lo stanziamento di L. 2.000.000.000 di cui al decreto di ripartizione del Fondo per le politiche sociali del 17 febbraio 2000, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 2000, registro n. 1, foglio n. 142, con il quale è stata ripartita la disponibilità del Fondo per le politiche sociali per l'anno 2000 (legge 27 dicembre 1997, n. 449).

La quota per cui si richiede il finanziamento non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del fondo citato. In caso di progetti complessi, di maggiore importo, ovvero articolati su più fondi di finanziamento, l'organizzazione proponente è tenuta a indicare per quale parte del progetto si richiede il finanziamento, precisandone la destinazione per voce di spesa.

Ogni organizzazione di volontariato che presenti un progetto, ai sensi della presente circolare, deve concorrere, nella misura del 30% alla copertura dei costi previsti per la realizzazione del progetto, specificando dettagliatamente le fonti da cui derivano le risorse stesse (ad esempio: quote associative; donazioni; introiti legati all'attività svolta, dall'organizzazione proponente; quote di ammortamento delle strutture, dei servizi, delle attrezzature, del personale impegnato nella realizzazione del progetto). Tale specificazione costituisce un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità del progetto al finanziamento, in quanto è un elemento che attesta la concreta capacità dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione del progetto proposto;

I compensi previsti per le risorse umane, necessarie alla realizzazione del progetto, non devono superare il 20% dell'ammontare complessivo del costo del progetto (personale retribuito, consulenti, formatori, progettisti, rimborso spese per il personale volontario e così via).

Nel caso in cui il progetto sia co-finanziato da enti pubblici e/o da soggetti privati, alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione di questi, firmata dal legale rappresentante, che attesti le modalità di partecipazione al progetto e l'impegno finanziario assunto.

Saranno privilegiati i progetti presentati da organizzazioni di volontariato che non hanno in precedenza ottenuto finanziamenti, eregati dal Fondo per il Volontariato.

A. - *Soggetti destinatari del finanziamento.*

Possono richiedere i contributi per la realizzazione dei progetti indicati in premessa singole organizzazioni di volontariato, ovvero più organizzazioni di volontariato congiuntamente, a condizione che l'organizzazione proponente e/o eventuali consociate siano legalmente costituite alla data del 1° gennaio 1999 e regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle leggi e delibere regionali e provinciali attuative della legge quadro.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge n. 266 del 1991, non saranno presi in considerazione:

a) progetti presentati da organizzazioni di volontariato di cooperazione internazionale allo sviluppo, che ricadono nella disciplina della legge n. 49 del 1987 e per i quali sono previsti requisiti diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 266 del 1991;

b) progetti attinenti la materia della protezione civile.

B. - *Priorità nella valutazione dei progetti.*

L'Osservatorio nazionale per il volontariato darà priorità ai progetti significativamente connotati da una o più delle seguenti caratteristiche:

1) contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati (anziani, minori, soggetti con scarso livello di reddito, famiglie monoparentali, persone senza fissa dimora, immigrati, profughi e rifugiati, nomadi, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti, portatori di handicap, malati, alcolisti, ecc.) e/o creazione/ sviluppo di servizi territoriali in grado di contribuire a sostenere i fabbisogni espressi dalle categorie suddette;

2) particolare innovatività, sia per il contesto territoriale di riferimento che per la tipologia di intervento, e realizzazione di attività caratterizzate da una spiccata valenza sociale;

3) promozione di collaborazione con enti pubblici, soggetti privati, imprese, sindacati;

4) creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e del terzo settore;

5) promozione di interventi pilota, sperimentali, finalizzati a mettere a punto modelli di intervento che possano essere trasferiti in altri contesti territoriali e/o utilizzati per far fronte ad altri fenomeni di disagio sociale.

Saranno privilegiati, altresì, gli interventi dedicati alle povertà estreme, alle povertà economiché (ad es.: «senza fissa dimora», famiglie al di sotto della soglia minima di povertà, ecc.), in considerazione della particolare rilevanza assunta dal fenomeno nell'ultimo anno.

Gli elementi indicati nei punti precedenti dovranno essere adeguatamente argomentati nell'ambito della descrizione del progetto.

C. - *Termini e modalità di presentazione delle richieste.*

Le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui alla lettera *A* dovranno far pervenire entro quarantacinque giorni (farà fede la data del timbro postale) dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la richiesta, redatta in carta semplice, in conformità allo schema allegato, che costituisce parte integrante della presente circolare.

La richiesta dovrà essere inviata a mezzo raccomandata a: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - Via Veneto n. 56 - 00187 Roma.

Alla richiesta dovranno essere allegati:

a) copia dello statuto vigente, redatto conformemente con quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;

b) copia dell'atto costitutivo dell'associazione ovvero autocertificazione a cura del legale rappresentante, da cui risulti la data di costituzione dell'associazione;

c) copia dell'Atto di iscrizione al registro generale del volontariato nella regione ove ha sede l'organizzazione, ovvero autocertificazione a cura del legale rappresentante, ove risulti l'avvenuta iscrizione nel registro regionale.

D. - *Descrizione del progetto.*

Le richieste di finanziamento dovranno essere composte da una domanda di contributo e da un elaborato progettuale. Ai fini di una loro corretta formulazione si rinvia agli allegati 1 e 2 della presente circolare.

In particolare, nella domanda di contributo dovranno essere chiaramente indicati:

il nome dell'organizzazione;

il nome del legale rappresentante;

l'indirizzo ed altri riferimenti della sede;

la tipologia giuridica dell'organizzazione proponente;

l'entità del contributo richiesto;

l'entità del contributo a carico dell'organizzazione che presenta domanda, che non dovrà essere comunque inferiore al 30% del costo previsto dal progetto che si intende realizzare;

il titolo del progetto presentato;

i destinatari a cui è rivolto;

la documentazione allegata.

Il formulario di presentazione del progetto, allegato alla presente circolare, dovrà essere compilato seguendo lo schema predisposto, ivi compreso il piano economico a firma del legale rappresentante.

E. - *Motivi di inammissibilità.*

Non verranno prese in considerazione le domande che, oltre ad essere prive dei requisiti fin qui richiesti, risulteranno:

spedite oltre il termine di scadenza;

concernenti richieste generiche di finanziamento, prive di requisiti progettuali o finalizzate all'acquisto ed alla ristrutturazione di immobili;

inoltrate da organizzazioni di volontariato che non abbiano provveduto a presentare all'Osservatorio nazionale per il Volontariato le relazioni sullo stato di attuazione dei progetti ammessi al finanziamento negli anni precedenti;

finalizzate al finanziamento di progetti già finanziati con questo fondo o con altri fondi;

prive della documentazione prevista dalla presente circolare;

prive della firma del legale rappresentante sulla domanda di contributo e/o sul piano economico.

F. - *Oneri non ammissibili a contributo.*

Non verranno comunque finanziati i seguenti oneri o spese:

gli oneri relativi ad attività promozionali dell'organizzazione proponente;

gli oneri relativi a seminari e convegni collegati con il progetto;

le spese per l'ordinario funzionamento e la gestione dell'organizzazione;

ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzato alla realizzazione del progetto.

G. - *Commissione di valutazione.*

La valutazione dell'ammissibilità al finanziamento verrà compiuta da una Commissione nominata con decreto del Ministro per la solidarietà sociale.

La Commissione sarà composta da cinque membri, di cui tre scelti fra persone di particolare e comprovata esperienza maturata nell'ambito della valutazione nel mondo del volontariato e del terzo settore e/o fra docenti universitari in materie afferenti alle politiche sociali; un componente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato senza diritto di voto ed un componente in rappresentanza dell'ufficio volontariato, anch'esso senza diritto di voto.

La valutazione consisterà di due fasi: nella prima, i progetti pervenuti saranno esaminati per verificare il possesso dei requisiti formali; nella seconda, i progetti che hanno superato la fase preliminare saranno valutati secondo i criteri contenuti nella presente circolare e ad insindacabile giudizio della commissione. Tale commissione provvederà alla stesura della graduatoria finale che verrà approvata dall'Osservatorio.

H. - *Progetti ammessi al finanziamento.*

Le organizzazioni di volontariato che abbiano presentato domanda di finanziamento per un progetto che venga dichiarato ammissibile dovranno, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, inviare la seguente documentazione:

composizione attuale dell'organo rappresentativo;

certificato penale e certificato relativo a eventuali carichi pendenti del rappresentante legale dell'organizzazione che presenta la domanda;

bilancio consuntivo 1999;

bilancio preventivo 2000 in caso sia previsto dallo statuto;

codice fiscale dell'organizzazione;

estremi del conto corrente bancario (codice CAB e ABI) o di altra forma di accreditamento della somma concessa.

Il mancato invio o l'invio anche parziale della documentazione richiesia entro il termine comporterà la decadenza dal diritto al finanziamento. In questo caso, subentrerà nel diritto al finanziamento, il progetto immediatamente successivo in graduatoria a quelli risultati ammissibili.

I. - *Monitoraggio* in itinere.

L'Osservatorio nazionale per il volontariato sottoporrà i progetti ammessi al finanziamento a verifiche nel corso della realizzazione, nonché ad una valutazione finale circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei progetto.

In caso di accertamento di motivi che inducano a ritenere non realizzabile il prosieguo del progetto, o di accertamento di un uso non corretto dei fondi erogati, l'ufficio competente potrà, in qualsiasi momento, disporre l'interruzione del finanziamento e chiedere la restituzione delle somme già versate.

L. - *Modalità di erogazione del finanziamento.*

Il finanziamento verrà ripartito in due fasi:

80% della somma al momento dell'accettazione da parte dell'organizzazione delle modalità e dei termini previsti per la realizzazione del progetto approvato;

20% al termine della realizzazione del progetto e a seguito della presentazione di un rapporto finale che esponga dettagliatamente i risultati ottenuti con una specifica dimostrazione delle spese sostenute per l'intero progetto.

Il Ministro per la solidarietà sociale: TURCO

Allegato 1: domanda di contributo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Sociali
Osservatorio Nazionale per il Volontariato
Via Veneto, 56
00187 Roma

Oggetto: Domanda di contributo per l'esercizio finanziario 2000 ai sensi dell'art. 12 della L.11 agosto 1991 n. 266.

Il sottoscritto ______________________ rappresentante legale della ______________________ con sede legale nel comune di ______________________ provincia di ____________
Indirizzo ______________________
cap. ____________ tel. ____________ fax ____________
e-mail ______________________ avente natura giuridica di:

associazione con personalità giuridica
associazione priva di personalità giuridica
altro tipo di organizzazione (specificare) ______________
che opera senza fini di lucro anche indiretto attraverso le seguenti attività:

A. ______________________
B. ______________________
C. ______________________
D. ______________________

chiede ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 la concessione di lire [1] precisando che l'intervento è destinato alla realizzazione del progetto allegato alla presente dal titolo: ______________________
____
____

[1] L'importo richiesto va calcolato riducendo il costo complessivo del progetto del 30% a carico dell'organizzazione richiedente il finanziamento. Tale importo non potrà in ogni caso superare il 10% dell'ammontare del Fondo per il Volontariato. (Vedi "Modalità di Partecipazione").

rivolto a ____

La quota a carico dell'organizzazione proponente è di lire ____________________
pari al 30% del costo complessivo del progetto.

Allega alla domanda la seguente documentazione:

a. copia dello Statuto vigente dell'organizzazione, redatto in coerenza con quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266., autocertificata dal legale rappresentante dell'organizzazione;
b. copia dell'Atto Costitutivo dell'associazione, autocertificata dal legale rappresentante dell'organizzazione;
c. copia dell'atto di iscrizione al registro generale del volontariato nella regione ove ha sede l'organizzazione, autocertificata dal legale rappresentante dell'organizzazione oppure dichiarazione dell'avvenuta iscrizione al Registro suddetto, in cui si riportano gli estremi dell'atto, firmata dal legale rappresentante dell'organizzazione proponente.

Data __________ Firma ____________________________

Destinatari finali dell'intervento

(specificare)

Numero dei destinatari previsti

Totale
Maschi
Femmine

Aree di intervento

Lotta al disagio di soggetti svantaggiati
Creazione – sviluppo di servizi territoriali
Sostegno all'inclusione sociale (lotta alle povertà)
Altro (specificare)

Ambito territoriale

Regione
Provincia
Comune

Aspetti innovativi del progetto

Caratteristiche sperimentali e trasferibilità del modello

(specificare)

Reti di collegamento previste con altre organizzazioni

(specificare tipologia di organizzazione)

Accordi, delle collaborazioni con enti pubblici e soggetti privati

(specificare)

Eventuali altri contributi di enti

(specificare)

Durata del progetto per l'anno finanziario corrente

(specificare in mesi)

Tempi e fasi

(in modo dettagliato) Pianificazione e tempi tecnici di realizzazione Singole fasi

Anagrafica dell'organizzazione proponente

Denominazione Indirizzo, telefono, fax Tipologia giuridica Nome del rappresentante legale Nome del responsabile del progetto

Volontari impiegati

Numero Livello di preparazione Attività formativa Contenuti dell'attività svolta Numero ore settimanali

Personale non volontario coinvolto

Numero Qualifica Ruolo svolto nel progetto

Eventuali progetti presentati e finanziati negli anni precedenti ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 e relazioni finali presentate dall'organizzazione sulle attività svolte e finanziate

Piano economico

1. Singole voci di spesa previste (finalizzate strettamente alla realizzazione del progetto):

   a. spese di progettazione ----------------------------------
   b. attività promozionali ----------------------------------
   c. spese di funzionamento e gestione ----------------------------------
   d. rimborso spese volontari ----------------------------------
   e. spese personale interno ----------------------------------
   f. assicurazione ----------------------------------
   g. spese di strutture ----------------------------------
   h. spese di viaggio, vitto, alloggio ----------------------------------
   i. spese amministrative, materiali didattici ----------------------------------
   j. altre voci di spesa (specificare) ----------------------------------

   Totale ----------------------------------

2. Entità di contributo richiesto ----------------------------------
3. Parte a carico dell'organizzazione proponente (30%) e origine delle risorse (specificare la natura delle risorse) ----------------------------------
4. Entità del co-finanziamento da parte di altri organismi (se previsto) ----------------------------------

Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nella scheda progettuale e del presente piano economico.

Il Presidente

00A3965

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 9 febbraio 2000, n. **3/2000.**

Comitato di garanti per il ruolo unico dei dirigenti - Elezione del dirigente di prima fascia - Procedura elettorale di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 - Istruzioni operative.

Ai direttori degli uffici del personale presso le Amministrazioni centrali e le aziende autonome dello Stato

Ai commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano

Ai Prefetti della Repubblica

Con il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 febbraio 1999) sono state dettate le norme regolamentari concernenti il ruolo unico della dirigenza, di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 29/1993. Nel capo II di tale regolamento governativo, in particolare, si rinviene la disciplina del procedimento finalizzato all'elezione del dirigente di prima fascia componente del «comitato di garanti» di cui all'art. 21, comma 3 del citato decreto legislativo.

Si tratta di un procedimento elettorale complesso, che nell'intento di garantire il pieno ed incondizionato esercizio del diritto di voto a tutti i dirigenti del ruolo unico coinvolge una serie di uffici centrali e periferici delle Amministrazioni interessate.

Per realizzare un coordinamento centrale di tutte le varie fasi procedimentali, l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999 ha previsto che con decreto del Ministro della funzione pubblica venga nominata una commissione elettorale centrale (d'ora in poi denominata «C.E.C.»), presieduta da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte stessa, e composta da cinque dirigenti di prima fascia, estratti a sorte in seduta pubblica dal dirigente responsabile del ruolo unico.

In attesa dell'imminente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di indizione delle elezioni nonché del decreto di nomina della C.E.C. si ritiene opportuno impartire le prime istruzioni operative, finalizzate a garantire la massima regolarità nello svolgimento di tutte le fasi procedurali che il capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999 delinea nel corso dei quarantacinque giorni intercorrenti fra la pubblicazione del primo dei due citati decreti e la proclamazione del candidato risultato eletto.

In considerazione della particolare importanza che tale procedimento riveste per il buon funzionamento dello stesso sistema del ruolo unico dirigenziale le SS.LL. sono vivamente pregate di dare massima diffusione alla presente circolare, provvedendo ad inviarla in copia a ciascuno dei dirigenti in servizio nei rispettivi ambiti di competenza.

1. Disposizioni generali - Elettorato attivo e passivo (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999).

Non appena pubblicato il decreto di indizione delle elezioni (data di avvio della procedura elettorale, d'ora in poi indicata come «giorno X») l'ufficio del ruolo unico dei dirigenti provvederà a predisporre centotrentadue elenchi nominativi, completi dei dati anagrafici, relativi a tutti gli elettori (cioè tutti i dirigenti che al «giorno X» risultano inseriti in una delle due fasce del ruolo unico, con la sola esclusione di coloro che alla stessa data risultano sospesi dal servizio per qualsiasi causa), di cui centotre suddivisi per provincia (in base alla sede dell'ufficio periferico ove prestano servizio) e ventinove per Amministrazione centrale/Azienda autonoma di appartenenza (per coloro che sono impiegati in sede centrale).

Lo stesso ufficio provvederà, inoltre, alla predisposizione di ulteriori centotrentatue elenchi nominativi perfettamente uguali, relativi a tutti i dirigenti del ruolo unico e necessari per garantire che presso tutti i seggi elettorali di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999 sia consultabile l'elenco completo degli elettori su base nazionale.

2. Commissione elettorale centrale (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999).

Il Presidente della Corte dei conti ha già provveduto a designare il magistrato che svolgerà le funzioni di presidente della C.E.C. ed il dirigente responsabile del ruolo unico ha già provveduto ad estrarre a sorte, in seduta pubblica, i nominativi dei cinque dirigenti di prima fascia che svolgeranno le funzioni di componente della stessa commissione: il relativo decreto di nomina, pertanto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana assieme a quello di indizione delle elezioni.

Per fornire il necessario supporto logistico ed organizzativo alle funzioni segretariali della C.E.C., intestate al componente più giovane d'età, presso il Dipartimento della funzione pubblica è stata predisposta una task-force così articolata:

coordinatore: dott.ssa Caterina Cittadino (telefono 06/68997527 - fax 06/68997254);

componenti: dott. Giampiero Moliterni (telefono 06/68997341);
Salvatore Squillace (telefono 06/68997308);

funzionari: dr.ssa Lorella Mastroianni (telefono 06/68997316);
dott.ssa Alessandra Nacca (telefono 06/68997444).

Per tutte le comunicazioni indirizzate alla C.E.C. dovranno essere utilizzate l'utenza telefonica 06/68997561 e le utenze fax 06/68997391 e 06/68997059 precisando fin d'ora che le stesse saranno ricevibili, di norma, dalle ore 8,15 alle ore 13,45 di tutti i giorni lavorativi (quindi esclusi sabato e festivi).

Non appena presa conoscenza della presente circolare ciascuna delle SS.LL. vorrà inviare via fax alla citata task-force un prospetto contenente il proprio nominativo e quello del personale di supporto (ivi incluso l'eventuale «delegato» di cui all'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999), nonché i recapiti telefonici e fax ove possono essere contattati in via continuativa per tutto il periodo di durata della procedura elettorale.

3. Presentazione delle candidature (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999).

Ciascuna dichiarazione autografa presentata dai dirigenti di prima fascia che intendono candidarsi dovrà essere immediatamente protocollata - a cura dei funzionari di supporto della task-force - e siglata dal segretario della C.E.C. A tale scopo verrà predisposto presso il Dipartimento della funzione pubblica, un apposito registro di protocollo ad esclusivo uso della C.E.C.

Se trasmesse via fax le dichiarazioni autografe dovranno essere inoltrate alle utenze sopra indicate (06/68997391 e 06/68997059), facendo seguire alla spedizione per tale via un contatto telefonico all'utenza 06/68997444, per ottenere conferma dell'avvenuta ricezione e contestuale comunicazione del numero progressivo di protocollo assegnato.

Se trasmesse per il tramite dei servizi di recapito postale le stesse dichiarazioni dovranno essere indirizzate alla «Commissione elettorale centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica - Corso Vittorio Emanuele II n. 116 - Palazzo Vidoni - 00186 Roma», utilizzando sistemi che garantiscano celerità e riscontro nella consegna (Posta celere, Raccomandata/Assicurata a.r. prioritario, Pony express, ecc.), evidenziando nella parte esterna della busta la dicitura «contiene dichiarazione autografa di candidatura ex art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999». Si precisa, comunque, che entro il «giorno X + 15», precisamente entro le ore 14 dello stesso giorno, le suddette dichiarazioni dovranno «pervenire» al segretario della C.E.C.: saranno pertanto ritenute irricevibili perché intempestive le eventuali dichiarazioni che - pur affidate ai servizi postali entro il citato termine - non siano pervenute a destinazione nella stessa data, per qualsiasi causa. Alle ore 14 del «giorno X + 15» la C.E.C. attesterà, in apposito verbale, anche mediante riscontro dell'apposito registro di protocollo, il numero totale delle candidature pervenute tempestivamente.

Per consentire alla C.E.C. di esperire gli accertamenti del caso presso l'ufficio del ruolo unico dei dirigenti, ciascun candidato, nell'attestare l'autenticità delle dieci firme apposte a corredo della propria dichiarazione autografa, dovrà indicare per ogni sostenitore, a stampatello ovvero mediante dattiloscrittura/videoscrittura, i seguenti dati:

a) nome e cognome;

b) data e luogo di nascita;

c) residenza anagrafica;

d) se dirigente di I o di II fascia;

e) Amministrazione/Azienda autonoma ed ufficio di appartenenza.

Entro il «giorno X + 17» la C.E.C., con proprio provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e contenente l'elenco completo di tutte le candidature pervenute, determinerà le candidature ammesse, fornendo specifica motivazione per ciascuna delle eventuali candidature ritenute inammissibili.

Netto stesso provvedimento saranno anche evidenziati - in via tassativa - i nominativi per i quali ricorrono casi di omonimia, specificando per ciascuno di essi se all'indicazione del loro cognome debbano essere aggiunti - in sede di compilazione della scheda di voto - il solo nome ovvero anche il luogo e la data di nascita.

4. Scheda - modalità di votazione (art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999).

Le schede di voto, conformi al fac-simile trasmesso in allegato alla presente circolare, saranno inviate a mezzo corriere speciale entro il «giorno X + 25», con le modalità di cui al successivo paragrafo.

Onde evitare che anche la semplice (ma ultronea) indicazione del nome del candidato possa essere intesa quale segno di riconoscimento del voto, comportando così l'automatica dichiarazione di nullità della scheda, le SS.LL. sono invitate, all'atto della consegna dei plichi di votazione, a richiamare l'attenzione di ciascun elettore sul provvedimento della C.E.C. (copia del quale è ricompresa nello stesso plico di votazione) che individua tassativamente i nominativi dei candidati per i quali è consentita l'apposizione nella scheda di ulteriori dati (solo nome ovvero nome + data e luogo di nascita).

L'eventuale apposizione di più nominativi, invece, non comporta la dichiarazione di nullità della scheda di voto bensì la validità del solo primo candidato indicato (cioè quello posizionato nella scheda di voto più in alto e/o più a sinistra rispetto agli altri), ritenendosi inefficaci tutte le ulteriori indicazioni nominative (art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999).

5. Adempimenti ai fini del voto per corrispondenza (art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999).

Entro il «giorno X + 25» la segreteria della C.E.C. provvederà ad inviare a ciascuna delle SS.LL. - a mezzo di corriere espresso - i centotrentadue elenchi partitari ed i centotrentadue elenchi completi di cui al precedente paragrafo 1, unitamente ai plichi di votazione in numero corrispondente agli elettori di rispettiva competenza.

Quale ricevuta del plico di votazione consegnato a ciascun elettore le SS.LL. vorranno predisporre - per ogni consegna a mano - una fotocopia della scheda di voto, sulla quale faranno apporre dall'elettore ricevente il proprio nominativo in stampatello, la data di ricezione e la firma.

Si raccomanda, non appena noto il «giorno X», di organizzare tempestivamente la convocazione di tutti gli elettori, eventualmente con adeguate turnazioni e previa idonea informativa, negli archi temporali compresi fra il «giorno X + 26» ed il «giorno X + 35», per la ricezione dei plichi di votazione, e fra il «giorno X + 36» ed il «giorno X + 38» per la consegna della busta sigillata contenente la scheda di voto compilata.

Per il rilascio della ricevuta di avvenuta votazione si potranno adottare comuni blocchetti prenumerati a matrice e figlia, sulle quali dovranno essere annotati il nominativo dell'elettore che consegna la busta sigillata e la data in cui avviene tale operazione. Le matrici dovranno essere conservate agli atti di codesti uffici, a disposizione della C.E.C. per eventuali riscontri.

Il tutto al fine di evitare qualsiasi disguido e/o irregolarità nello svolgimento della procedura di voto, di cui le SS.LL. potranno essere ritenute direttamente responsabili.

6. Trasmissione dei plichi con le schede alle prefetture capocentro (art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999).

Ciascuna delle SS.LL. dovrà predisporre, a fronte delle buste sigillate ricevute, un elenco degli elettori che hanno effettivamente esercitato il diritto di voto.

Nell'elenco degli elettori (aventi diritto al voto) trasmesso dalla C.E.C. dovranno invece essere opportunamente evidenziati eventuali nominativi che - pur regolarmente convocati per la ricezione del plico di votazione - non si siano presentati presso codesti uffici per il ritiro.

Entrambi i suindicati elenchi, insieme a tutte le buste sigillate consegnate, dovranno essere racchiusi in unico plico e concentrati - da parte degli uffici elettorali provinciali non in sede di capoluogo di regione nonché degli altri uffici indicati al comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999 - presso le quindici prefetture capoluogo di regione individuate quali «Prefetture capocentro» dal medesimo art. 14 e dall'art. 15, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999. A tal fine si reputa opportuno raccomandare l'impiego di corrieri speciali di comprovata affidabilità, che forniscano idonee garanzie di recapito sicuro e tempestivo entro 24 ore («giorno X + 39»).

7. Scrutinio (art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999).

Sempre allo scopo di non ingenerare ritardi nella procedura elettorale *de qua* i direttori degli uffici del personale presso le Amministrazioni centrali e le Aziende autonome dello Stato ed i quindici prefetti in sede «capocentro» vorranno attivarsi fin dal «giorno X» per la costituzione del seggio elettorale di propria competenza, che dovrà insediarsi senza ritardi entro il «giorno X + 40». Le quindici prefetture capocentro dovranno anche provve-

dere alla predisposizione di un servizio di segreteria dello stesso seggio elettorale, coordinato dal funzionario designato segretario, che curi la ricezione dei plichi il «giorno X + 39» nell'arco temporale compreso fra le 8 e le 20 (ben più ampio rispetto all'ordinario orario d'ufficio, ma giustificato dalla circostanza che in un'unica giornata occorre ricevere tutti i plichi provenienti da località anche molto distanti), provvedendo ad identificare ciascun plico ricevuto - in ordine di arrivo - mediante una lettera dell'alfabeto (in stretta progressione dalla A alla Z) ed un numero di protocollo (tratto da apposito registro all'uopo istituito).

Poiché ciascuna busta sigillata e ciascuna scheda di voto sono assolutamente anonime, le annotazioni che il segretario di ogni seggio elettorale deve apporre sull'elenco degli elettori equivalgono ad una mera «spunta» dei nominativi che si rinvengono anche nell'elenco di coloro che hanno effettivamente esercitato il diritto di voto (cioè degli elettori che hanno consegnato la busta sigillata). Va da sè che nell'eventualità di una o più buste sigillate rivelatesi vuote all'atto della loro apertura tale circostanza dovrà essere adeguatamente evidenziata nel verbale delle operazioni di scrutinio, redatto dal segretario del seggio elettorale e firmato da tutti i membri.

All'atto dello spoglio ciascuna scheda di voto dovrà essere numerata progressivamente a cura del segretario del seggio elettorale. Nel verbale delle operazioni di scrutinio dovranno essere riportate, per ciascuna scheda di voto scrutinata, le seguenti indicazioni:

a) ufficio elettorale provinciale da cui proviene (con identificativo del relativo plico);

b) numero progressivo attribuito;

c) nominativo del candidato votato ovvero (qualora ne sussistano i presupposti) dichiarazione di nullità del voto.

Per i seggi elettorali costituiti presso le Amministrazioni centrali e le Aziende autonome le annotazioni riguarderanno soltanto i punti *b)* e *c)*.

Si ritiene utile che l'esito finale dello scrutinio venga riportato direttamente nel verbale delle operazioni di scrutinio, cosicché al termine delle operazioni dovranno essere inviati via fax alta C.E.C. i seguenti tre documenti:

1. verbale delle operazioni di scrutinio, recante anche il risultato finale;

2. elenco degli elettori di propria competenza, corredato delle indicazioni di cui al precedente paragrafo 6 - II cpv.;

3. elenco degli elettori di propria competenza che hanno esercitato il diritto al voto.

Per l'invio alla C.E.C. delle copie cartacee in plico sigillato valgono le medesime raccomandazioni di cui ai precedente paragrafo 6 - ultima parte.

Tenuto conto che ciascun seggio elettorale deve insediarsi il «giorno X + 40» è auspicabile che il proprio lavoro possa concludersi - con immediato invio via fax dei risultati alla C.E.C. - entro il «giorno X + 42». In tal modo la stessa C.E.C. potrà disporre di un arco temporale adeguato per raccogliere ed elaborare tutti i dati su base nazionale.

8. Proclamazione (art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999).

Tutta la documentazione trasmessa alla C.E.C. da parte di ciascun seggio elettorale dovrà essere immediatamente protocollata e siglata con le stesse modalità di cui al precedente paragrafo 3.

Il provvedimento con il quale il presidente della C.E.C., entro il «giorno X + 45» ed in conformità dei risultati accertati proclama il candidato eletto dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Al fine di consentire l'esatto adempimento delle indicazioni contenute nella presente circolare, è indetta, per il giorno 15 febbraio 2000, alle ore 11 presso la Sala Caffarelli del Dipartimento della funzione pubblica - Corso Vittorio Emanuele II n. 116, Roma, una riunione alla quale sono chiamati a partecipare i componenti della commissione elettorale centrale e della task force di cui al punto *sub 2* della presente circolare, i direttori degli uffici del personale delle Amministrazioni centrali e delle Aziende autonome dello Stato, i dirigenti degli uffici elettorali provinciali delle quindici prefetture capoluogo di regione individuate quali prefetture capocentro.

Sarà utile comunque ricevere fin da subito segnalazioni in ordine alle realtà organizzative locali che non consentono la piena ed incondizionata applicazione delle direttive impartite.

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

ALLEGATO 1
(Fac-simile della scheda elettorale di chi al punto *sub* 4)

Elezione del Dirigente di prima fascia componente del Comitato dei Garanti per il triennio 2000/2002 (D.P.R. 150/1999 - Capo II)

Nominativo: ....

Istruzioni relative alle corrette modalità di votazione
(D.P.R. 150/1999 - art. 12, comma 2)

Elettorato attivo: Hanno diritto al voto tutti i dirigenti che, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, risultino inseriti nella prima o nella seconda fascia del ruolo unico. Non hanno diritto al voto i dirigenti che alla stessa data risultano sospesi dal servizio per qualsiasi causa.
Elettorato passivo: Sono eleggibili esclusivamente i dirigenti che, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, risultino inseriti nella prima fascia del ruolo unico ed abbiano presentato la propria candidatura nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 11 del D.P.R. 150/1999. Non sono eleggibili i dirigenti che non abbiano diritto al voto ovvero che alla data di presentazione delle candidature risultino in aspettativa per cariche elettive o in aspettativa non retribuita per qualsiasi causa.
Modalità di votazione: L'elettore deve scrivere a penna sulla riga tratteggiata ***il cognome*** del candidato prescelto, aggiungendo – in caso di omonimia – anche il relativo nome e, se necessario, il luogo e la data di nascita. Con apposito provvedimento della commissione elettorale centrale (copia del quale è ricompresa nel plico di votazione consegnato all'elettore) sono stati individuati tassativamente i nominativi dei candidati per i quali è consentita l'apposizione nella scheda di ulteriori dati oltre al cognome (solo nome ovvero nome + data e luogo di nascita). Sono inefficaci le indicazioni di nominativi espressi in eccedenza al primo. Sono nulli i voti contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. La scheda, una volta espresso il voto, deve essere – a cura dell'elettore – piegata ed inserita nell'apposita busta che, una volta sigillata, viene consegnata personalmente, nell'orario di ufficio, entro e non oltre il 38° (trentottesimo) giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, all'ufficio che ne aveva curato la consegna all'elettore stesso. Tale ufficio rilascerà ricevuta e curerà la custodia della busta sigillata.

ALLEGATO 2

(Fac-simile della busta contenente la scheda di voto)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Commissione Elettorale Centrale

[illegible]

Busta sigillata contenente la scheda di voto relativa all'elezione del Dirigente di prima fascia del ruolo unico componente del Comitato dei Garanti di cui all'art, 21, comma 3 del D.Lgs. 29/1993
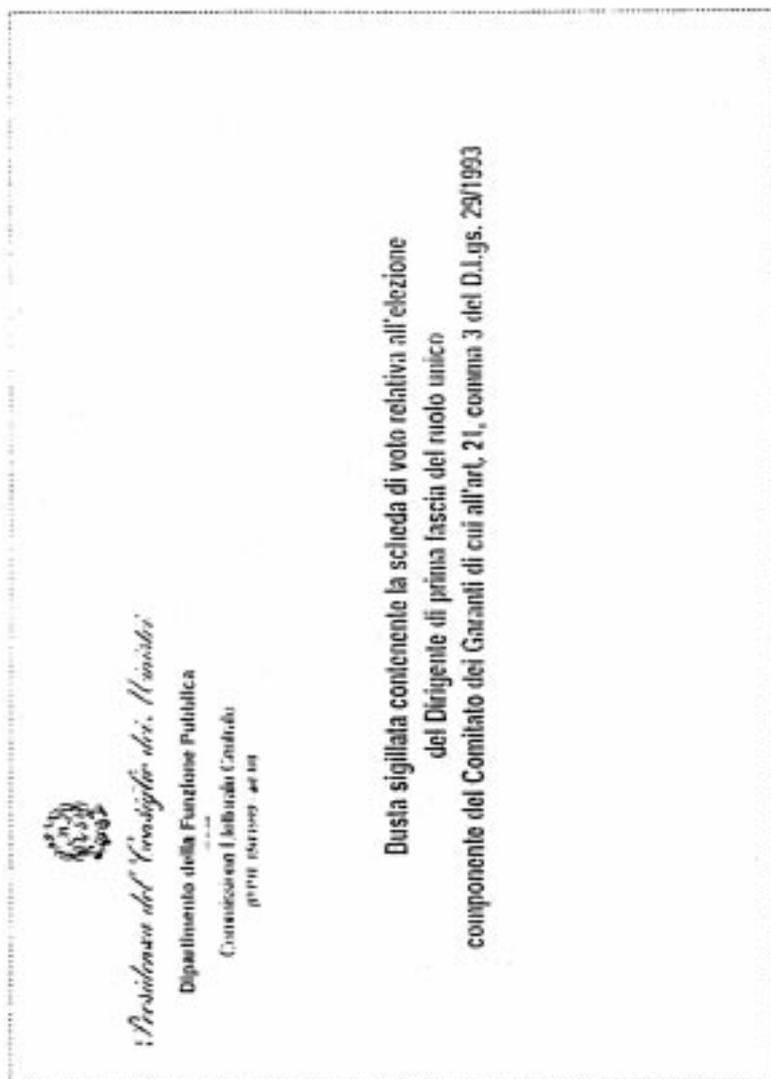
ALLEGATO 3
(Fac-simile del plico di votazione)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Commissione Elettorale Centrale
(D.P.R. 150/1999 - art.10)

Plico di votazione per l'elezione del Dirigente di prima fascia del ruolo unico componente del Comitato dei Garanti di cui all'art. 21, comma 3 del D.Lgs. 29/1993

contiene:

1. scheda di voto
2. copia del provvedimento della commissione elettorale centrale recante l'elenco dei candidati ammessi
3. busta per la restituzione della scheda di voto

00A4182

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 10 aprile 2000, n. **IV/PS/30800/*bis*.**

Principi e modalità di attuazione della vendita in blocco o frazionata nei piani di dismissione ordinari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 104/1996.

Ai Presidenti degli enti previdenziali di cui al D.Lgs. n. 104/96

e, per conoscenza:

Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento tesoro - Consiglio degli esperti

Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali

Nell'intento di procedere sollecitamente all'attuazione del processo di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, sia favorendo le vendite in blocco e sia garantendo il pieno rispetto dei diritti dei conduttori che esercitano o meno il diritto di prelazione/opzione, così come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 104/1996 e dalle circolari di questo Ministero n. 6/4PS/31573 del 26 agosto 1999 e n. 6/4PS/31583 del 31 agosto 1999, si forniscono i seguenti ulteriori indirizzi e chiarimenti:

1. PRINCIPI.

1.1 - *Il diritto spettante ai conduttori.*

Il decreto legislativo n. 104/1996, all'art. 6, commi 5 e 6, definisce il diritto spettante ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali pubblici sia come prelazione (comma 5) e sia come opzione (comma 6). Trattandosi di istituti giuridici formalmente e sostanzialmente diversi, si precisa che il diritto spettante ai conduttori nei piani di dismissione ordinaria è da definirsi più propriamente come opzione legale, condizionata all'inserimento della unità immobiliare nei suddetti piani e alla puntuale definizione delle principali clausole contrattuali da comunicare ai conduttori per l'esercizio dell'opzione stessa, e da perfezionare con l'accettazione scritta da parte del conduttore. Diversamente, nel piano straordinario di dismissione, previsto dalla legge n. 140/1997 e successive modificazioni e integrazioni, l'attribuzione, in sede convenzionale, di un diritto speciale alla maggioranza dei conduttori (analogamente a quanto già stabilito dalle circolari su richiamate) è da ritenersi più propriamente un diritto di prelazione legale, essendo i beni alienabili solo attraverso procedure competitive che prevedono per i conduttori una preferenza rispetto agli altri concorrenti.

1.2 - *Vendita in blocco.*

Il concetto di vendita in blocco non indica esclusivamente la fattispecie in cui oggetto del contratto di compravendita sia un edificio nel suo complesso (cielo - terra), ma può, comunque, riguardare anche solo una parte dello stesso. Essenziale per configurare la vendita di un blocco è che l'alienazione abbia ad oggetto tutte le unità immobiliari dell'edificio che siano nella titolarità dell'Ente proprietario e che lo stesso intende alienare (ad es.: tutte le unità immobiliari; solo quelle ad uso residenziale; solo quelle ad uso diverso; etc.). L'obiettivo perseguito è quello di evitare che, a seguito di vendita frazionata, residuino unità immobiliari cosiddette marginali per le quali resterebbero a carico degli enti oneri gestionali di diversa natura non voluti o desiderati (es.: gestione dei rapporti contrattuali, partecipazione ad assemblee condominiali, spese condominiali a carico del proprietario, etc.).

Nell'ipotesi in cui le unità immobiliari da dismettere si trovino all'interno di comprensori formati da più edifici, il blocco può riguardare le unità immobiliari ubicate nei singoli edifici o nella totalità degli edifici diversi dello stesso comprensorio.

La percentuale di abbattimento del prezzo nella vendita in blocco, di seguito puntualmente articolata, trova nel vantaggio finanziario e nel definitivo sgravio di oneri gestionali ed economici per l'ente la sue uniche giustificazioni. Per questi motivi, gli enti devono sollecitare le più diverse forme di auto-organizzazione da parte dei conduttori che consentano l'acquisto collettivo del blocco di unità immobiliari (v. esemplificazioni al successivo paragrafo 3).

È, comunque, nella piena autonomia dei conduttori auto-organizzarsi nelle forme più diverse (es.: mandato collettivo).

Tutto ciò premesso, si precisa che l'acquisto in blocco da parte dei conduttori si profila sia nel caso di accollo delle unità immobiliari non optate - da considerarsi operante quando almeno la metà più uno dei conduttori del blocco, come sopra definito, abbia esercitato il diritto di opzione per la propria unità immobiliare - sia quando tutti i conduttori del blocco abbiano optato per l'unità immobiliare loro locata. In quest'ultimo caso, per far operare l'abbattimento percentuale previsto per il blocco, è necessario che gli stessi esercitino il diritto di opzione collettivamente, versando complessivamente una caparra confirmatoria quantificata nell'ordine del 5% del valore finale del blocco. L'acquisto collettivo del blocco può riguardare anche solo una parte del complesso delle unità immobiliari poste in vendita, mentre la rimanente parte viene acquistata singolarmente dai conduttori, come avviene nel caso in cui in un complesso costituito da dieci unità immobiliari, tre conduttori preferiscono acquistare individualmente, mentre gli altri sette collettivamente: solo agli ultimi sette si applicherà l'ulteriore riduzione prevista per la vendita in blocco. Infatti, il soggetto collettivo permette un'accelerazione delle procedure di vendita del complesso delle unità immobiliari che l'ente ha deciso di dismettere e garantisce che non resteranno unità immobiliari inoptate.

È opportuno che l'atto con il quale si promette di trasferire o si trasferiscono le unità immobiliari dell'intero complesso ai singoli intestatari sia unico.

L'accollo, invece, delle unità immobiliari non optate da parte della metà più uno dei conduttori che abbiano esercitato il diritto di opzione può convivere, all'interno dello stesso complesso, con acquisti individuali. Infatti, coloro che eserciteranno l'opzione collettiva potranno anche accollarsi solo la parte rimanente, in quanto solo una parte delle residue unità immobiliari risulta non optata nemmeno individualmente. Esemplificativa-

mente, si pensi ad un complesso costituito da dieci unità immobiliari in cui due conduttori vogliono acquistare individualmente, mentre sette inquilini sono disposti a farsi carico anche della rimanente unità immobiliare occupata, ma non optata dal conduttore. In questo caso, l'ulteriore riduzione, rappresentata dal coefficiente di blocco (CB), si applicherà a tutti gli otto alloggi.

2. DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DELLE UNITÀ IMMOBILIARI AD USO RESIDENZIALE NON DI PREGIO E AD USO DIVERSO.

La determinazione esatta del prezzo di vendita delle unità immobiliari per le quali i conduttori abbiano esercitato il diritto di opzione, in forma individuale o collettiva, dipende da una serie di fattori che si possono tassativamente così elencare:

a) prezzo di mercato libero dell'unità (PML);

b) stato (libera o occupata);

c) destinazione d'uso (residenziale o diverso);

d) diritto trasferito (proprietà, nuda proprietà o usufrutto);

e) modalità della vendita (frazionata o in blocco);

f) parametro (P) per la determinazione del coefficiente di blocco (GB).

Particolare importanza, tra i fattori su elencati, assume la determinazione del coefficiente di blocco (GB) che dovrà essere strumento incentivante per l'attuazione in tempi rapidi del processo di dismissione. Il suddetto coefficiente è stato quantificato dal Comitato tecnico di valutazione, istituito con decreto del Ministro del lavoro, e dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, nella misura variabile dal 10% al 15%, secondo la seguente articolazione:

fino a 10 unità immobiliari - 10;

da 11 a 15 unità immobiliari -11;

da 16 a 20 unità immobiliari - 12;

da 21 a 25 unità immobiliari - 13;

da 26 a 30 unità immobiliari - 14;

oltre 30 unità immobiliari - 15.

Determinata la banda di oscillazione del coefficiente di blocco e la sua puntuale articolazione, si chiariscono le diverse ipotesi di determinazione dei prezzi di vendita.

Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale libere è quello di mercato libero (PML). Tuttavia, se le medesime vengono acquistate collettivamente in blocco, il prezzo così determinato subisce l'abbattimento percentuale previsto per lo stesso (CB).

Il prezzo delle unità immobiliari ad uso residenziale occupate si ottiene sottraendo la percentuale del 30% al prezzo di mercato libero (PML), quando si procede all'acquisto frazionato. Al prezzo risultante da tale riduzione percentuale, si applica l'ulteriore abbattimento percentuale (CB) nel caso di vendita dell'intero blocco.

Il prezzo delle unità immobiliari ad uso diverso libere è quello del mercato libero (PML) nel caso di vendita frazionata, al quale si sottrae la percentuale (CB) quando l'unità sia venduta nel blocco.

Il prezzo, invece, delle unità immobiliari ad uso diverso occupate si ottiene con il metodo reddituale. Tale prezzo è funzione del reddito attuale scontato per il tempo durante il quale sarà vigente il contratto in corso e del reddito potenziale successivamente ottenibile. Pertanto:

$$Vm = \frac{\Sigma_1^t Ra}{(1+0,06)^t} + \frac{VA}{(1+0,06)^{t+1}}$$

dove:

Vm = valore di mercato attuale (prezzo);

Ra = reddito annuo lordo da locazione attuale;

t = tempo per il quale sarà vigente Ra;

RA = reddito annuo lordo teoricamente ricavabile con una nuova locazione a partire dal tempo $t+1$, stimato da un tecnico valutatore;

VA = valore di mercato dell'immobile con reddito RA ($VA = RA/0,06$)

Il prezzo così calcolato subirà l'ulteriore abbattimento percentuale (CB) quando tale unità sia venduta nel blocco.

Nei casi in cui ricorrano le ipotesi di trasferimento della nuda proprietà di un'unità immobiliare ad uso residenziale occupata da un ultrasessantacinquenne, il prezzo si ottiene come segue:

$$Vnp = \frac{PML}{(1+r)^n}$$

dove:

Vnp = valore della nuda proprietà;

PML = prezzo di mercato libero;

r = rapporto fra il canone annuo e il prezzo di mercato;

n = armi di vita residua statisticamente probabile dell'usufruttuario o dell'occupante sulla base delle tavole di mortalità per sesso ed età dell'ISTAT.

Anche in questo caso, oltre il 30% di riduzione, quando il diritto reale parziale è acquistato in blocco, il prezzo della nuda proprietà subirà l'abbattimento percentuale rappresentato dal coefficiente di blocco (CB).

Infine, quando si procede alla costituzione del diritto di usufrutto a favore del conduttore ultrasessantacinquenne, il prezzo si ottiene sottraendo al prezzo di mercato libero (PML) il valore della nuda proprietà (Vnp) così come sopra determinato, su cui si applica la riduzione del 30%. Quando l'usufrutto è costituito contemporaneamente alla vendita in blocco della nuda proprietà, il prezzo dell'usufrutto subirà l'abbattimento percentuale del coefficiente di blocco (CB), per incentivarne la costituzione in capo al relativo conduttore.

3. FORME DI ESERCIZIO COLLETTIVO DEL DIRITTO DI OPZIONE.

L'esercizio collettivo del diritto di opzione da parte dei conduttori, come già indicato, mira a velocizzare il processo di dismissione e a stabilire per la parte acquirente le articolate procedure di trasferimento della pro-

prietà, sollevando immediatamente l'ente alienante dagli oneri gestionali ed economici connessi alla vendita frazionata.

Sotto tale aspetto, devono essere ritenute praticabili tutte le forme di auto - organizzazione dei conduttori.

La opzione collettiva deve essere intesa unicamente come lo strumento che permette la vendita in blocco ai conduttori. A titolo puramente esemplificativo, si indicano le diverse forme attraverso le quali si attua il trasferimento dell'intero blocco, a seguito dell'esercizio collettivo dell'opzione:

a) tutti i conduttori procedono alla costituzione di una cooperativa;

b) tutti i conduttori del blocco si associano ad una cooperativa di abitazione già esistente, come si evince dall'art. 2, comma 5, lettera *a),* della legge n. 488/1999;

c) tutti i conduttori del blocco procedono alla costituzione di una società;

d) tutti i conduttori prelazionano collettivamente l'intero blocco, senza la partecipazione o costituzione di alcun organismo (ad esempio, mediante anche semplice mandato collettivo), con il trasferimento di tutte le singole unità immobiliari in capo ai conduttori opzionari;

e) almeno la metà più uno dei conduttori opta collettivamente per l'intero blocco, accollandosi anche le unità immobiliari non optate dai conduttori occupanti. Queste ultime possono, nel pieno rispetto delle garanzie per i conduttori, essere intestate ad un organismo collettivo quale una comunione, una cooperativa, una società o altro. Anche le unità immobiliari occupate dai conduttori che abbiano esercitato il diritto di opzione possono essere intestate ad un organismo collettivo.

La scelta della forma di opzione collettiva e della costituzione dell'eventuale organismo di gestione deve essere rimessa interamente agli acquirenti, dipendendo la stessa da motivi di opportunità e da conseguenti costi fiscali non a carico dell'ente alienante.

4. MUTUI.

Ai fini della concessione delle agevolazioni a favore dei conduttori, previste dall'art. 6, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 104/1996, sui mutui fondiari (accollo di una quota - parte degli interessi passivi, piano di rateizzazione del debito e entità dell'anticipo), si precisa che gli enti alienanti devono tener conto sempre della situazione soggettiva dell'occupante l'unità immobiliare, in termini di reddito e di composizione del nucleo familiare. Ne consegue che, in caso di opzione collettiva, con accollo delle unità immobiliari non vendibili ai conduttori occupanti, saranno le condizioni soggettive di questi ultimi a determinare la concessione o meno delle suddette agevolazioni, condizioni che dovranno essere debitamente documentate all'ente dagli acquirenti del blocco.

L'importo del mutuo per acquisto collettivo delle unità non opzionate può essere costituito dalla somma della quota agevolata, sulla base di quanto previsto nell'art. 6, commi 7 e 8 del decreto legislativo 104/1996, e di quella non agevolata, proporzionalmente al valore delle unità immobiliari nelle due situazioni soggettive degli eventuali occupanti.

Si precisa che hanno diritto alle agevolazioni sia l'acquirente in blocco anche della nuda proprietà che l'usufruttuario ultrasessantacinquenne.

Inoltre, si sottolinea che la scelta di chi debba risultare formalmente mutuatario, nel caso di acquisto del blocco, è demandata ai rapporti tra gli acquirenti e la banca erogatrice del mutuo, potendo essere, alternativamente, tutti i singoli conduttori, un rappresentante degli stessi o il rappresentante legale dell'organismo collettivo.

Ai fine di attivare le più efficaci sinergie, con separata direttiva, codesti enti verranno invitati ad aderire ad uno schema di convenzione aperta che regolamenta efficacemente i rapporti tra gli enti previdenziali e le banche.

5. USUFRUTTO.

Nel caso in cui i conduttori ultrasessantacinquenni non esercitino il diritto di opzione in forma individuale o collettiva, gli enti, come prescrive l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 104/1996, possono alienare (o conferire) la sola nuda proprietà della unità immobiliare. La lettera G) della predetta circolare del 26 agosto 1999, inoltre, aggiunge che «l'ultrasessantacinquenne può conservare il titolo di conduttore o convertirlo in quello di usufruttuario, con i relativi vincoli e vantaggi».

Ciò premesso, si precisa che gli enti devono evitare, fin dove possibile, l'alienazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto a loro favore, ciò infatti frustrerebbe i fondamenti della vendita del blocco. Per questo motivo, anche in previsione dei casi rientranti nella fattispecie, si consiglia di procedere, dopo aver sondato la disponibilità del conduttore, alla vendita della nuda proprietà contemporaneamente alla costituzione del diritto di usufrutto a favore dell'ultrasessantacinquenne. Il pagamento per l'acquisto dell'usufrutto, come sopra determinato, potrà avvenire *una tantum* ovvero mediante una rateizzazione commisurata al canone di locazione in essere alla data della stipula.

Il divieto di alienazione previsto dall'art. 6, comma 10 del decreto legislativo n. 104/1996, trova applicazione anche per il diritto di usufrutto.

Gli enti alienanti devono individuare immediatamente i casi in cui gli attuali conduttori ultrasessantacinquenni manifestino la propensione a rendersi usufruttuari delle unità immobiliari da loro occupate, per permettere che la costituzione dell'usufrutto possa avvenire contestualmente alla eventuale vendita del blocco.

In questo modo l'ente alienante, da una parte, si solleva immediatamente dal peso fiscale che viene a gravare sull'usufruttuario e, dall'altra, gestirà semplicemente un credito.

Il Ministro: SALVI

00A4183

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Nomina del console onorario presso il consolato onorario della Repubblica d'Austria a Verona

In data 2 aprile 2000 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signora Isabelle Schoenfeldt Kleemann, console onorario della Repubblica d'Austria a Verona.

00A4189

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Saracena (Cosenza) con deliberazione n. 21 del 6 novembre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento prevista dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 il dott. Antonio Cerchiara è stato nominato commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Cosenza, con nota n. 4140.3.12. GAB. del 18 ottobre 1999, ha fatto presente che il dott. Antonio Cerchiara, per impegni d'ufficio, ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona della dott.ssa Emanuela Greco.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 2000 la dott.ssa Emanuela Greco è stata nominata ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni, commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Antonio Cerchiara.

00A4186

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 17 aprile 2000

Dollaro USA	0,9573
Yen giapponese	99,40
Dracma greca	335,30
Corona danese	7,4500
Corona svedese	8,3295
Sterlina	0,60260
Corona norvegese	8,2075
Corona ceca	36,505
Lira cipriota	0,57501
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,95
Zloty polacco	4,0918
Tallero sloveno	204,1564
Franco svizzero	1,5686
Dollaro canadese	1,4184
Dollaro australiano	1,6168
Dollaro neozelandese	1,9297
Rand sudafricano	6,3345

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A4244

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° giugno 1996, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal consorzio per la tutela del nome «Bresaola della Valtellina», con sede in Sondrio, mediante correzione ed integrazione di detto disciplinare, esprime parere favorevole alla proposta di modifica dello stesso disciplinare nel testo in appresso indicato.

In considerazione del fatto che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facoltà, ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione già approvati in ambito comunitario, si ritiene di dover procedere alla pubblicazione della suddetta proposta di modifica.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ufficio tutela

qualità dei prodotti agricoli - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 1999, è modificato come di seguito indicato:

all'art. 4, comma 2, dopo la frase «nitrito di sodio e/o potassio, nella dose max di 195 p.p.m.», è da inserire il seguente testo: «quale limite della quantità introdotta o comunque assorbita,»;

all'art. 5, comma 1, al secondo periodo, la frase «ad una temperatura media tra i 12 ed 15 °C.» è da sostituire con il seguente testo: «ad una temperatura media tra i 12 ed i 18 °C:»;

all'art. 5, comma 1, il terzo periodo «Il tempo di stagionatura, che comprende anche il tempo di asciugamento, varia da 4 a 8 settimane in funzione della pezzatura del prodotto, delle richieste di mercato e dei tipi di confezionamento» è sostituito dal seguente testo: «Il tempo di stagionatura, che comprende anche il tempo di asciugamento, varia da 4 a 8 settimane in funzione della pezzatura del prodotto e delle richieste di mercato. Per il prodotto commercializzato allo stato sfuso, non sottovuoto, il tempo di stagionatura può essere ridotto a 3 settimane.»;

all'art. 6, ultimo comma, il testo della lettera *b)*: «*b)* bresaola di punta d'anca: non inferiore a kg 2,500;» è sostituito dal seguente testo:

«*b*) bresaola di punta d'anca:

b-1) destinata alla commercializzazione intera o in tranci:

non inferiore a kg 2,500;

b-2) destinata al preconfezionamento per l'affettamento sotto vuoto o in atmosfera protetta:

non inferiore a kg 2,00;».

00A4190

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla «Torelli Enzo e figli S.n.c. di Maurizio e Alberto Torelli», in Parma, all'ampliamento del magazzino generale.

Con decreto ministeriale 21 marzo 2000, la «Torelli Enzo e figli S.n.c. di Maurizio e Alberto Torelli» con sede in Parma, via Nuova di Coloreto, 17/A è stata autorizzata ad ampliare il magazzino generale con un nuovo capannone da destinare alla stagionatura del formaggio.

00A4188

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sul-l'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'università degli studi di Parma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: F19A;

titolo: pediatria generale e specialistica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4184

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e visto l'art. 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano, sono vacanti due posti di ricercatore universitario alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare P01B - politica economica (un posto);

settore scientifico-disciplinare N14X - diritto internazionale (un posto).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera e con allegato dettagliato *curriculum* dell'attività scientifica e professionale, direttamente al preside della facoltà di giurisprudenza presso l'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I ricercatori di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare, la classe retributiva in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

00A4185

CREDIOP S.P.A.

Avviso ai portatori di obbligazioni

Si informa che il Crediop S.p.a. procederà, tramite la Monte Titoli S.p.a., alla scadenza del 16 maggio 2000, al rimborso anticipato, alla pari, dell'intero capitale nominale del seguente prestito obbligazionario:

ISIN IT0001114187 7,30% 1997-2004 8ˆ.

00A4187

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 febbraio 2000 recante: «Emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, decennali, con godimento 1º gennaio 1997, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, terza tranche». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 16 marzo 2000).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 32, al terz'ultimo rigo deve intendersi inserito quanto segue: «*4. Roberta Di Comi Pierluigi & C. S.p.a. in (codice fiscale 00431860162).......... 97.000 868,26 1.681*».

00A4191

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77